

=====
agenzia mensile di informazione sulle
iniziative di base nell'università

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione via XII Gennaro, 9 - 90141 Palermo
Co.Gra.S. Centro Stampa Ingegneria - Palermo
Pubblicità inferiore al 70%

UNIVERSITA'
DEMOCRATICA

Settembre 1991
Ottobre
Anno VIII n. 81-82

IN QUESTO NUMERO =====

= Lo straordinario ministro ombra	2
= Testo della legge sull'autonomia universitaria approvato dalla commissione cultura della Camera in sede referente il 31.7.91	3
= Documento dell'Assemblea nazionale dei ricercatori sulla legge dell'autonomia universitaria.....	8
= La nuova corte di disciplina e il nuovo Cun non s'hanno da fare	9
= Interrogazioni parlamentari per il sollecito rinnovo del Cun	9
= La Cisl come Ruberti vuole	10
= La proposta di riforma della docenza universitaria dell'Assemblea nazionale dei ricercatori	12
= Lo "scandalo" dei concorsi universitari	12
= Resoconti della discussione degli articoli 7, 9, 11 e 12 della legge sull'autonomia universitaria.....	13
= Documento dell'Assemblea dei ricercatori dell'Aquila	18
= Bestiario accademico	19
= Avviso dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari di lunedì 2 dicembre 1991 a Roma	20

=====

martedì
30 luglio 1991

il manifesto

giovedì
25 luglio 1991

Università: liti corporative

Camera dei deputati o camera delle corporazioni? È questo il dubbio che viene leggendo i resoconti delle recenti sedute della commissione cultura della camera, dedicate alla votazione dell'articolo «principe» della legge sull'autonomia universitaria, che definisce gli organismi degli atenei, i loro compiti e la loro composizione. Si è trattato di una rissa tra due opposti «partiti»: quello dei professori ordinari e quello dei professori associati. Nella squadra degli ordinari (che ha vinto) hanno giocato ben due ministri (il ministro vero, professore ordinario Ruberti, e il ministro-ombra, professore ordinario Guerzoni) e il professore ordinario De Julio, che con Guerzoni avrebbe dovuto invece giocare all'opposizione. Nella squadra degli associati hanno giocato deputati delle «opposte» opposizioni e della maggioranza.

Motivo dello scontro era la richiesta degli associati di avere gli stessi privilegi degli ordinari e potere quindi anche loro diventare rettore, preside di facoltà, ecc. Una pretesa contro la quale si sono scagliati come un sol gruppo gli ordinari. Insomma una normale lite corporativa in una sede in cui invece occorrerebbe rappresentare il popolo italiano ed esprimere interessi generali. Un fatto ancora più grave trattandosi della riforma dell'università e della partecipazione alla sua gestione di tutte le categorie.

Ci si chiede come è possibile che i parlamentari non accademici consentano che il parlamento venga di fatto sempre espropriato delle leggi riguardanti l'università, che vengono sempre trattate da un gruppo di professori universitari-parlamentari interessati a salvaguardare innanzitutto i propri interessi categoriali.

Nunzio Miraglia

Palermo

«Università, serve falsificare?»

La falsificazione dei fatti e le insinuazioni sembrano essere l'unica modalità di confronto politico nota a Nunzio Miraglia. Da lungo tempo sono fatto oggetto di siffatta attenzione dalle pagine di un foglio che reca l'impegnativa testata di *Università democratica*. Non ho mai risposto, ritenendo di nessun interesse un tale livello di dibattito.

Ma ora Miraglia ricorre alla rubrica lettere del manifesto (25 luglio), cui da sempre collaboro e al quale mi legano alcune tra le battaglie per me più significative del mio modesto impegno politico. Per questo e per rispetto dei lettori che replico.

Siamo impegnati da settimane in commissione, alla camera, in un serrato confronto sulla legge che, a cinquant'anni dal varo della costituzione, dovrebbe dare attuazione al principio costituzionale di autonomia delle università.

Fin dalle prime battute del dibattito parlamentare ho dichiarato che, anche come ministro per l'università del governo ombra, mi sarei attenuto ad un solo criterio: porre le condizioni legislative per giungere a realizzare un sistema maturo e responsabile di autogoverno delle università. E ciò che esattamente ho fatto anche a proposito della norma incriminata, sostenendo - con precise e articolate proposte - che dovesse rientrare nell'autonomia degli atenei decidere l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi di governo, con la sola eccezione del rettore, stanti i suoi compiti istituzionali di rappresentanza esterna dell'ente.

Miraglia, che mi definisce «professore ordinario» (ahimé non lo sono!), ne trae la conclusione della mia collocazione nel «partito dei professori ordinari», a ciò riducendo una battaglia politica e legislativa senz'altro discutibile, ma ben altrimenti caratterizzata.

La realtà è che Miraglia è incapace di un qualsivoglia confronto sui temi della politica universitaria, se non in termini lobbistici e corporativi. È una chiave di lettura legittima. Ma è la sua.

Luciano Guerzoni, ministro per l'università e la ricerca del governo ombra Pds

Roma

LO STRAORDINARIO MINISTRO OMBRA

"La falsificazione dei fatti e le insinuazioni". Cominciamo dalla fine della lettera di Guerzoni. Egli mi rimprovera di averlo definito, senza che fosse vero, "professore ordinario" per poterlo così annoverare nel "partito dei professori ordinari" che, a mio avviso, sta operando per completare il processo di controriforma dell'università.

Guerzoni si rammarica ("ahimé non lo sono!"), suppongo ironicamente, di non essere un professore ordinario. Insomma la qualifica che gli ho attribuito non sarebbe che una mia strumentale invenzione, per condurre una bassa polemica personale nei suoi confronti.

Ma allora che mestiere fa in realtà l'on. Guerzoni? Il professore associato? Il professore di scuola media? Il metalmeccanico? L'impiegato delle poste?

Si legge nel "Manuale parlamentare", edito dalla Camera: "Guerzoni Luciano: dottore in giurisprudenza, professore ordinario di diritto ecclesiastico all'Università di Modena".

Si legge nella guida "Monaci": "Guerzoni Luciano: dottore in giurisprudenza professore ordinario di diritto ecclesiastico Università di Modena (Sin. ind.)".

La stessa qualifica si legge nei "libroni azzurri" del ministero.

Ma è possibile che ce l'abbiano tutti con il povero Guerzoni? Tutti, ad ogni costo, vogliono farlo passare per professore ordinario quando, ahilui, non lo è?

Ma allora, se Guerzoni non è un professore ordinario e, come pare, ci tiene a far sapere che non lo è, perchè non ha fatto correggere le suddette erronee diciture? E prima ancora ci sarebbe da accertare chi ha fornito alle suddette pubblicazioni l'errata qualifica dell'on. Guerzoni.

Visto che Guerzoni, non avendoci mai risposto, è probabile che anche questa volta non risponderà, non mi rimane che fare una ipotesi.

Non è che Guerzoni ha vinto il concorso a professore ordinario e non ha ancora avuto la conferma perché in aspettativa parlamentare?

Se così fosse, sarebbe come se un ricercatore non confermato negasse di essere un ricercatore o come se un professore associato non confermato negasse di essere un professore associato.

Gesuitico definirei, allora, il diniego di Guerzoni, se ciò non suonasse offesa agli stessi gesuiti.

Comunque, ecco a quali "trucchi" il nostro ministro ombra sarebbe capace di ricorrere pur di negare l'evidenza e cioè che lui svolge in parlamento, come è possibile leggere dai resoconti parlamentari, una attiva e costante azione di difesa degli interessi della parte più potente dei professori ordinari.

Un ruolo, peraltro, certamente legittimo. Come certamente politicamente illegittimo è che lui si definisca "ministro ombra": è un imbroglio. Un ministro ombra dovrebbe avere motivo di esistere solo se ha motivi per contrapporsi al ministro vero. Guerzoni e Ruberti, invece, fanno un gioco di squadra (la stessa) e non da ora. Anzi è Guerzoni ad essere il più "avanzato" nella direzione della privatizzazione dell'università. Sono suoi gli emendamenti, approvati, che aprono l'università al rapporto senza alcun limite e controllo con i privati (legge sugli ordinamenti didattici), come sono suoi gli emendamenti che volevano inserire nella legge sull'autonomia la possibilità di assumere personale universitario con contratti di diritto privato (emendamento 9.9) e di reclutare il direttore amministrativo anche al di fuori dell'amministrazione pubblica (emendamento 9.6). Questi ultimi emendamenti non sono stati approvati, ma hanno riscosso in commissione molti consensi. Ruberti ha dovuto dirsi contrario "soprattutto per ragioni di opportunità; non sono ancora maturi i tempi per introdurre nell'università una diversa ed auspicabile cultura che sia caratterizzata dai contratti di diritto privato a tempo indeterminato" (dal resoconto parlamentare). Insomma, Ruberti dice al suo collega: "Caro Guerzoni, siamo d'accordo sul disegno di privatizzazione completa dell'università, ma non possiamo forzare i tempi, ma stai tranquillo che ci arriveremo".

C'è, infine, da osservare che Guerzoni è stato nominato ministro ombra dopo avere dato ampia prova di essere perfettamente congeniale alla lobby trasversale di potenti ordipari che opera anche e soprattutto in parlamento.

Non so con quali criteri sono stati scelti gli altri ministri ombra: se dovessero essere analoghi, l'Italia sarebbe l'unico paese al mondo ad avere due governi luce.

Nunzio Miraglia

p.s. Questo "foglio dall'impegnativa testata di *Università Democratica*" è l'unico a pubblicare i resoconti parlamentari che fanno vedere anche ai ciechi che sulle questioni universitarie opera un partito trasversale. Questo "foglio" non ha consentito che passasse sotto il più assoluto silenzio il fatto che un pugno di potenti baroni che controlla governi, parlamento, partiti, sindacati e stampa, imponga i suoi interessi mascherando tutto ciò con la finta dialettica di maggioranza-opposizione.

TESTO DELLA LEGGE SULL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA APPROVATO IL 31 LUGLIO 1991, IN SEDE REFERENTE, DALLA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Principi generali).

1. In attuazione dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, gli statuti e i regolamenti delle università e degli istituti di istruzione di grado universitario, di seguito denominati « università », e i regolamenti degli enti pubblici di ricerca sono emanati, nelle materie di loro competenza, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e dalla presente legge, nonché di quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici, diritto allo studio, definizione delle finalità e dei compiti degli enti pubblici di ricerca, stato giuridico e trattamento economico del personale.

CAPO II

DELLE UNIVERSITÀ

ART. 2.

(Funzioni delle università).

1. Le università sono istituzioni dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e non perseguono fini di lucro; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Lo Stato garantisce alle università statali le risorse necessarie allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca e può concedere contributi alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Ferme restando le disposizioni di cui alle leggi 19 novembre 1990, n. 341, 30 novembre 1989, n. 398 e 7 agosto 1990, n. 245, le università, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, per l'organizzazione dei servizi connessi e per contribuire ad assicurare il pieno godimento del diritto allo studio da parte degli studenti, possono, anche in collaborazione tra loro e con enti pubblici e privati, istituire centri interuniversitari, partecipare a consorzi, stipulare convenzioni e contratti con i quali sono regolati i rapporti tra le parti per l'attuazione di un complesso coordinato di progetti o di un singolo progetto, anche di durata pluriennale.

4. Gli statuti e i regolamenti delle università disciplinano i limiti e le procedure di attuazione di ogni forma di collaborazione con enti pubblici e privati assicurando su di esse e, in generale sulle fonti di finanziamento delle università adeguate forme di pubblicità, anche allo scopo di verificarne la coerenza con i fini istituzionali.

ART. 3.

(Autonomia statutaria).

1. Ogni università adotta uno statuto, con il quale sono disciplinati:

a) gli organi, la loro durata, composizione e compiti, nonché le facoltà e i dipartimenti, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 8;

b) i criteri e le procedure per la costituzione delle altre strutture didattiche, scientifiche e di servizio, nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari dalla legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) le competenze regolamentari degli organi e delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, ai sensi dell'articolo 4;

d) la composizione e le competenze del senato degli studenti e le altre forme di partecipazione studentesca.

2. Lo statuto prevede le modalità attraverso le quali gli organi collegiali possono eleggere al loro interno giunte esecutive, nonché le funzioni e le attribuzioni di queste ultime.

3. Lo statuto indica, altresì, le strutture didattiche, scientifiche e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa, da esercitarsi nelle forme previste dal regolamento di ateneo di cui all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Tale autonomia è comunque attribuita ai dipartimenti ed ai centri interdipartimentali la cui attività è di interesse generale per l'ateneo.

4. Con riferimento alle attività assistenziali, prestate dalla facoltà di medicina, gli statuti delle università possono prevedere norme specifiche - compatibili con le leggi universitarie e sanitarie vigenti - riguardanti l'assetto organizzativo necessario all'assolvimento dei compiti di didattica e di ricerca connessi alle attività suddette.

5. Lo statuto è emanato secondo le procedure di cui agli articoli 6, commi 9, 10 e 11, e 16, commi 2, 3 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

6. Lo statuto adotta la procedura di revisione stabilita dall'articolo 16, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, per le materie di cui alla lettera a) del comma 1. Per la revisione delle rimanenti materie di cui al comma 1, lo statuto adotta una procedura semplificata, prevedendo comunque il potere di iniziativa del senato accademico ed il parere del consiglio di amministrazione, nonché delle facoltà e dei dipartimenti interessati.

ART. 4.

(Autonomia regolamentare).

1. Lo statuto determina la competenza regolamentare del senato accademico e del consiglio di amministrazione e le relative procedure di esercizio. Sono comunque riservate al senato accademico l'approvazione del regolamento didattico di ateneo, nonché, sentito il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, l'approvazione del regolamento degli stu-

enti e delle norme regolamentari relative alle questioni didattico-scientifiche. È riservata al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, l'approvazione dei regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e per il personale tecnico e amministrativo.

2. Lo statuto determina altresì la competenza regolamentare delle strutture didattiche e scientifiche e le procedure per il suo esercizio. Restano ferme le competenze dei consigli delle strutture didattiche di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. Il senato accademico esercita il controllo sui regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche nella forma della richiesta motivata di riesame.

4. I regolamenti di ateneo sono emanati secondo le procedure di cui all'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

ART. 5.

(Autonomia didattica).

1. L'autonomia didattica delle università è esercitata nel rispetto della legge 19 novembre 1990, n. 341.

ART. 6.

(Relazioni sull'attività didattica).

1. Il rettore presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato « Ministro », e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 23 una relazione sull'attività didattica di ateneo, elaborata sulla base delle relazioni trasmesse dai consigli di facoltà e corredata dal parere obbligatorio del senato accademico.

2. Lo statuto prevede strumenti per la valutazione dell'efficacia dell'attività svolta dalle singole strutture, del grado di rendimento da esse raggiunto, della produttività nell'impiego delle risorse, sulla base degli indicatori di cui all'articolo 23.

3. Le relazioni ed il parere di cui al comma 1 utilizzano gli strumenti di valutazione previsti dal comma 2.

ART. 7.

(Autonomia della ricerca).

1. Ai professori e ai ricercatori sono assicurati l'accesso ai finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e scientifica e sentito il dipartimento cui afferisce il docente, e anche utilizzando i fondi per la ricerca scientifica loro assegnati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Le università possono accettare finanziamenti e contributi per ricerche anche finalizzate e attività di servizio a favore dello Stato e di enti pubblici e privati. Tali attività sono inserite nel programma annuale o pluriennale di attività di ciascuna struttura scientifica e i relativi proventi sono iscritti in bilancio. I risultati scientifici devono essere resi pubblici.

3. Gli organi delle strutture scientifiche valutano preventivamente la compatibilità delle attività di ricerca di cui al comma 2 con i propri programmi annuali e pluriennali di attività, in primo luogo ai fini della salvaguardia dello svolgimento delle attività di ricerca di base, della libertà di ricerca dei singoli docenti e ricercatori, della formazione dei giovani ricercatori.

4. Le università, nel rispetto delle funzioni del Ministro di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché delle disposizioni di cui, al comma 3, concludono accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali per ogni forma di cooperazione scientifica.

5. Ferma restando la possibilità di destinare una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al fondo comune di ateneo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, gli statuti e i regolamenti, nel disciplinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della presente legge, le convenzioni, i contratti e le altre forme di cooperazione scientifica, determinano la quota delle relative entrate, in misura non inferiore al 15 per cento, da destinare al finanziamento della ricerca di base. Tale quota è ripartita annualmente tra le strutture scientifiche, con priorità per quelle operanti nei settori meno interessati dalla domanda di ricerca esterna, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 6, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

6. Il rettore presenta annualmente al Ministro e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 23 una relazione sull'attività di ricerca di ateneo, elaborata sulla base delle relazioni dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche e corredata dal parere obbligatorio del senato accademico.

7. Lo statuto prevede strumenti per la valutazione dell'efficacia dell'attività svolta dalle singole strutture, del grado di rendimento da esse raggiunto, della produttività nell'impiego delle risorse, sulla base degli indicatori di cui all'articolo 23.

8. Le relazioni ed il parere di cui al comma 6 utilizzano gli strumenti di valutazione previsti dal comma 7.

ART. 8.

(Autonomia organizzativa).

1. Sono organi dell'università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti. Sono strutture necessarie dell'università le facoltà e i dipartimenti.

2. Le università hanno autonomia organizzativa e possono istituire altre strutture didattiche e scientifiche e promuovere consorzi aperti alla partecipazione di altre università e di enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri e internazionali. In ogni struttura è garantita la partecipazione, anche in forma rappresentativa, dei professori e dei ricercatori che vi operano. Nelle predette strutture didattiche, se istituite, la direzione è affidata a professori di ruolo.

3. Il rettore è eletto tra i professori ordinari e straordinari secondo quanto disposto dall'articolo 97, comma 3. del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Alla elezione partecipano altresì i rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà e nei consigli delle altre strutture didattiche se costituiti. Il rettore rappresenta l'università, presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, emana gli statuti e i regolamenti. Il rettore stipula le convenzioni relative agli accordi di cooperazione internazionale, le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, nonché i contratti di sua competenza. Lo statuto determina, in rapporto al contenuto degli atti, gli organi collegiali di ateneo che devono esprimere il proprio parere. Possono esercitare le funzioni di prorettore i professori di ruolo di seconda fascia.

4. Il senato accademico, oltre ai compiti indicati negli altri articoli della presente legge:

a) programma lo sviluppo dell'ateneo, avvalendosi delle indicazioni e dei risultati di specifiche analisi condotte da un apposito nucleo di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dell'università istituito secondo le modalità disciplinate dallo statuto;

b) coordina le attività didattiche;

c) coordina le attività scientifiche;

d) delibera sulla ripartizione tra le facoltà dei posti delle dotazioni organiche di ateneo di cui all'articolo 9, comma 2, sentite le facoltà ed i dipartimenti interessati, ferme restando le assegnazioni dei posti vincolati dal piano di sviluppo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245;

e) esprime parere obbligatorio sul bilancio di ateneo, predisposto dal consiglio di amministrazione.

5. Il senato accademico è composto dai presidi di facoltà e da un uguale numero di professori ordinari e straordinari eletti dai professori e dai ricercatori in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari, secondo criteri e modalità definite dallo statuto che assicurino una equilibrata presenza delle aree stesse anche con riferimento ai dipartimenti esistenti nell'ateneo.

6. Alle deliberazioni relative alle materie di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 4 partecipa un numero di studenti pari alla metà del numero dei presidi di facoltà.

7. Le deliberazioni relative alle materie di cui alla lettera a) del comma 4 sono adottate previa acquisizione del parere dei soggetti pubblici o privati interessati all'attività dell'ateneo.

8. Il consiglio di amministrazione è composto da non più di trentadue membri. In esso le componenti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e degli studenti hanno ciascuna un numero di rappresentanti non inferiore a sei, le componenti dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo hanno ciascuna un numero di rappresentanti non inferiore a quattro. L'elettorato passivo dei professori e dei ricercatori è riservato a quelli a tempo pieno. Lo statuto di ciascuna università può prevedere l'integrazione del consiglio di amministrazione con rappresentanti, in numero non superiore ad un quinto, di soggetti pubblici e privati interessati alle attività dell'università. I criteri e le modalità di scelta di tale partecipazione sono stabiliti dallo statuto. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione il prorettore e il direttore amministrativo, secondo modalità definite nello statuto.

9. Le funzioni di preside di facoltà e di direttore di dipartimento sono incompatibili con la carica di componente del consiglio di amministrazione.

10. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'università, nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le competenze degli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa. Il consiglio di amministrazione esprime parere obbligatorio sugli atti del senato accademico di cui alla lettera a) del comma 4.

11. Le facoltà sono rette da un consiglio, composto ai sensi delle norme vigenti e presieduto dal preside, eletto tra i professori ordinari e straordinari. Al consiglio sono comunque riservate la chiamata dei professori universitari, la distribuzione dei compiti didattici e l'autorizzazione alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche presso altri centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e scientifica e sentito il dipartimento cui afferisce il professore. Ai fini della programmazione e dell'organizzazione didattica e scientifica dell'ateneo, lo statuto prevede forme di coordinamento fra le attività delle strutture didattiche e quelle dei dipartimenti. Lo statuto disciplina altresì le modalità di partecipazione dei dipartimenti alle deliberazioni concernenti l'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore limitatamente alle aree scientifiche interessate, con l'obbligo della facoltà di motivare adeguatamente le deliberazioni difformi dalle proposte formulate dal dipartimento.

12. I rappresentanti degli studenti, eletti con le modalità, nei limiti numerici e nelle proporzioni previsti dalle norme vigenti, partecipano alla elezione del preside nonché alle deliberazioni dei consigli di facoltà, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanze, le chiamate, le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori.

13. Lo statuto prevede la costituzione di appropriate commissioni, operanti su delega del consiglio di facoltà e responsabili dei problemi relativi alla didattica, con equilibrata presenza numerica dei professori, dei ricercatori e degli studenti.

14. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini e per metodo ai sensi del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In mancanza di professori ordinari e straordinari ovvero in caso di impedimento, ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione del dipartimento è affidata ad un professore associato eletto con le stesse modalità.

15. Sono abrogati i primi sei commi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

16. La competenza delle commissioni di ateneo per la sperimentazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, spettano ai senati accademici.

17. Lo statuto può istituire, quali strutture scientifiche dell'ateneo, musei scientifici e orti botanici, disciplinando gli organi di governo e l'afferenza dei professori e dei ricercatori. Tali strutture hanno autonomia finanziaria e di spesa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

18. Lo statuto garantisce l'autonomia di organizzazione delle strutture, in relazione ai loro compiti didattici e di ricerca, nonché la possibilità di delega e di

decentramento delle decisioni, nel rispetto delle norme di stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale dirigente, tecnico ed amministrativo stabilite per legge, anche in ordine alle chiamate.

19. Lo statuto garantisce una rappresentanza degli studenti nei consigli delle altre strutture didattiche nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente per la partecipazione ai consigli di facoltà.

20. Lo statuto può prevedere l'attribuzione di indennità di carica per lo svolgimento delle funzioni di preside di facoltà e direttore di dipartimento, con oneri a carico del bilancio dell'università. L'indennità è deliberata dal consiglio di amministrazione in misura comunque non superiore ad un terzo dell'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

ART. 9.

(Personale).

1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, con l'eccezione di quelle concernenti il reclutamento e i trasferimenti ad altra sede dei professori.

2. Ogni università dispone, nei limiti delle dotazioni organiche nazionali vigenti, di una propria dotazione organica di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore attribuiti all'ateneo.

3. Le università, in sede di predisposizione dei propri programmi di sviluppo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, formulano motivate proposte anche sulla utilizzazione, nell'ambito della stessa o di altra facoltà, dei posti vacanti e disponibili di professore universitario.

4. Con decreto del rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, è determinata la pianta organica del personale tecnico ed amministrativo e di quello dirigente, sulla base di indicatori nazionali relativi al rapporto tra personale non docente, studenti iscritti e personale docente e ricercatore, definiti dall'organismo di cui all'articolo 23. Il decreto è inviato al Ministro che esercita il controllo di cui all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5. Nella pianta organica di cui al comma 4 è inquadrato il personale dipendente, nei limiti della dotazione di posti attribuiti all'ateneo, delle dotazioni organiche nazionali di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, e degli incrementi recati dai piani di sviluppo dell'università, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245. L'attribuzione di nuovi posti alle università deve tener conto, al fine del loro superamento, delle carenze rispetto alle piante definite ai sensi del comma 4. Le università possono comunque, nell'ambito dell'organico di ciascuna qualifica funzionale, modificare i contingenti dei singoli profili professionali.

6. I posti relativi al personale di cui al comma 4 sono coperti, per ciascuna sede, con concorsi, di trasferimento o di reclutamento.

7. Con regolamento di ateneo possono essere dettate norme particolari per il personale dipendente di cui al comma 4, in materia di stato giuridico e trattamento economico, nel rispetto della legge

e degli accordi sindacali stipulati per il comparto dell'università ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, ad eccezione dei dirigenti, ai quali si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale dirigente dello Stato.

8. Alla delegazione di parte pubblica per gli accordi del comparto del personale tecnico ed amministrativo delle università partecipa, quale componente, un rettore designato dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

9. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione ad un dirigente superiore dell'università ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente superiore di altra sede universitaria o di altra amministrazione statale. L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità può prevedere l'attribuzione di una indennità di carica per lo svolgimento delle funzioni di direttore amministrativo, con oneri a carico del bilancio dell'università. La misura dell'indennità è deliberata dal consiglio di amministrazione.

10. I dirigenti superiori in servizio presso l'ateneo che non espletino l'incarico di direttore amministrativo, esercitano funzioni di consigliere per lo svolgimento di specifici compiti attribuiti dal consiglio di amministrazione secondo criteri generali definiti dallo statuto.

ART. 10.

(Senato degli studenti).

1. Ogni università istituisce il senato degli studenti, con funzioni consultive e propositive secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento degli studenti di ciascuna università.

2. Sono inviati al senato degli studenti, che esprime il proprio parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento, decorso il quale gli schemi possono essere portati all'approvazione degli organi competenti, lo schema del regolamento degli studenti, nonché gli schemi delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione che, per quanto di rispettiva competenza, intervengano in materia di:

- a) ordinamenti didattici;
- b) organizzazione delle attività didattiche;
- c) attuazione del diritto allo studio;
- d) organizzazione dei servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari;
- e) tutorato degli studenti.

3. Le motivazioni delle deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2 devono tenere conto del parere del senato degli studenti, ove sia stato espresso.

4. Il senato degli studenti ha facoltà di presentare al senato accademico proposte anche per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifiche sulle materie di cui al comma 2. Su tali proposte il senato accademico si pronuncia con deliberazione motivata.

5. Il senato degli studenti, adotta, e il senato accademico e il consiglio di amministrazione approvano, le regole generali da applicare nell'ateneo per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, ivi compresa la gestione dei

contributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori, la cui misura è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato degli studenti, e dei quali una quota parte è riservata ad iniziative ed attività sportive. È abrogata la legge 3 agosto 1985, n. 429.

6. Il rettore ed il preside sono responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'applicazione, entro trenta giorni, delle decisioni assunte dal senato accademico ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Lo statuto determina la composizione del senato degli studenti e le modalità di raccordo con le rappresentanze studentesche negli organi e nelle strutture didattiche previste dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, dalla presente legge e dallo statuto.

ART. 11.

(Attività sportive in ambito universitario).

1. In ogni ateneo è costituito, secondo la composizione e le modalità determinate dallo statuto, un comitato per lo sport universitario con le funzioni di:

a) definire gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive in ambito universitario, nonché i relativi piani di spesa;

b) istituire le convenzioni di cui al comma 3 e sovrintendere all'attuazione delle medesime;

c) proporre al consiglio di amministrazione gli interventi e i programmi di edilizia sportiva.

2. Il comitato di cui al comma 1 è presieduto dal rettore o da un suo delegato e deve prevedere la partecipazione a titolo consultivo di una rappresentanza degli enti di cui al comma 3.

3. La gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e delle relative attività è affidata da ciascun ateneo, mediante convenzione, ad enti dotati di personalità giuridica, che abbiano come finalità specifiche: la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva in ambito universitario; l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere locale, nazionale e internazionale; la partecipazione alle attività promosse dall'organismo internazionale per lo sport universitario riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale. La convenzione, da approvarsi dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato di cui al comma 1 e previo parere del senato degli studenti, deve assicurare la fruibilità dei servizi e degli impianti sportivi da parte degli studenti dell'ateneo, individualmente o associati, ancorché non dediti ad attività agonistica.

4. Alla copertura degli oneri finanziari per le attività di cui al presente articolo si provvede mediante i fondi stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 3 della legge 28 giugno 1977, n. 394.

5. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394.

ART. 12.

(Comitato per le pari opportunità).

1. Ogni università istituisce, con il proprio statuto, un Comitato per le pari opportunità, che opera per attuare nell'università i principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e all'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

ART. 13.

(Autonomia finanziaria).

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente:

« 2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in quattro distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero, relativi:

- a) al personale;
- b) al personale non docente;
- c) al funzionamento delle università;
- d) all'edilizia universitaria in conformità all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
- e) alla ricerca scientifica universitaria ».

2. Nell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al comma 5, le parole: « della lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « delle lettere c) e d) ».

3. Per il trasferimento dei mezzi finanziari destinati al finanziamento della ricerca scientifica universitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità delle università stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità e le procedure di accertamento delle fonti autonome di finanziamento, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché quali contratti possono essere stipulati direttamente dalle strutture didattiche e scientifiche e quali devono essere stipulati dal rettore, previa deliberazione degli organi collegiali.

5. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168. In particolare la gestione finanziaria delle università è vincolata al rispetto del criterio dell'equilibrio, annuale e pluriennale, delle entrate e delle spese di parte corrente del bilancio.

6. Il controllo successivo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle università, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è svolto con una unica relazione annuale al Parlamento, con esclusione della dichiarazione di regolarità dei conti consuntivi e del controllo sui singoli atti.

ART. 14.

(Conferenza permanente dei rettori delle università italiane).

1. La Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, costituita dai rettori delle università statali e di quelle non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, spetta al Ministro le questioni di rilievo generale relative all'assetto e allo sviluppo del sistema universitario. Conseguentemente la Conferenza:

a) contribuisce alla definizione del piano triennale di sviluppo delle università ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245;

b) esprime le istanze dell'università e ne promuove e ne sostiene le iniziative nelle sedi nazionali e internazionali, mantenendo i rapporti con le analoghe associazioni straniere ed internazionali;

c) elabora proposte sui problemi di interesse universitario;

d) esprime pareri sulla definizione dei criteri oggettivi per la ripartizione tra

le università degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché gli altri pareri previsti dalla legge.

ART. 15.

(Forme di cooperazione).

1. Nel quadro delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e in attuazione, in particolare, della legge 7 agosto 1990, n. 245, il Ministro, al fine di realizzare attività di promozione dell'autonomia universitaria e dello sviluppo del sistema universitario, del diritto allo studio, della cooperazione tra le università e degli scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, può promuovere appositi accordi per specifici programmi, nonché la costituzione di consorzi e organismi, aperti alla partecipazione di università, enti pubblici e altre istituzioni interessate.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le attività di cui al comma 1, si provvede a carico degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero, tenuto conto degli obiettivi delle attività e della destinazione dei predetti stanziamenti.

CAPO III

DEGLI ENTI DI RICERCA

ART. 16.

(Natura e funzioni del Consiglio nazionale delle ricerche).

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è ente pubblico dotato di personalità giuridica ed autonomia di gestione ai sensi della presente legge, nel rispetto dei suoi fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. Il CNR si dà ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, con propri regolamenti.

2. Il CNR, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168:

a) svolge attività di ricerca di base e applicata, ivi compresa la realizzazione e gestione di impianti di rilevante interesse scientifico, attraverso le proprie strutture scientifiche, nonché la formazione dei propri ricercatori e tecnici;

b) definisce, finanzia, coordina l'attuazione e partecipa allo svolgimento di progetti finalizzati, anche su richiesta di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici e privati che concorrano al loro finanziamento;

c) promuove e finanzia, presso le università e gli altri enti di ricerca, attività di ricerca di base e applicata;

d) definisce programmi e stipula accordi di cooperazione internazionale nel rispetto delle funzioni del Ministro, di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Il CNR svolge compiti di consulenza a favore dello Stato e di altri enti pubblici e privati, di concorso con le università nella formazione di ricercatori e tecnici, di preparazione e verifica di standards e di norme tecniche, di organizzazione, trasferimento e diffusione delle conoscenze e dell'innovazione; conferisce borse di studio per l'avviamento alla ricerca di giovani laureati.

4. Nello svolgimento dei propri compiti il CNR collabora con università e con enti pubblici e privati italiani, comunitari, stra-

nieri e internazionali attraverso la partecipazione a consorzi e società di ricerca, la stipula di convenzioni e contratti di ricerca, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e la concessione di contributi per programmi di ricerca anche a singoli studiosi. In ogni caso i risultati delle ricerche svolte con il concorso del CNR sono pubblici, fatte salve le esigenze di riservatezza sulle innovazioni suscettibili di utilizzazione industriale.

ART. 17.

(Autonomia regolamentare del CNR).

1. Il CNR adotta regolamenti concernenti i compiti, la composizione e il funzionamento degli organi; l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche, amministrative e di servizio; l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile; il personale.

2. Ai regolamenti del CNR si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

ART. 18.

(Autonomia della ricerca del CNR).

1. Il CNR, le relative strutture scientifiche e i propri ricercatori hanno autonomia di ricerca nel quadro della programmazione nazionale e in coerenza con le funzioni istituzionali. La definizione dei programmi scientifici del CNR e delle sue strutture scientifiche avviene sulla base di una programmazione annuale o pluriennale e rispetta la libertà di ricerca dei ricercatori. Nel quadro di tali programmi sono assicurati ai ricercatori, singoli o associati, l'accesso ai finanziamenti dei programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, l'utilizzazione dei relativi finanziamenti, l'uso delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari, stranieri e internazionali.

2. Le strutture scientifiche e i ricercatori presentano annualmente ai competenti organi del CNR relazioni sulle attività di ricerca svolte, secondo le modalità previste dai regolamenti di cui all'articolo 17.

3. Il CNR sottopone le proprie strutture scientifiche e le ricerche affidate ad enti pubblici e privati a periodiche verifiche dell'attività svolta sulla base degli indicatori di cui all'articolo 23. Sulla base di tali verifiche decide gli eventuali provvedimenti di riorganizzazione delle strutture scientifiche o di revisione dei finanziamenti concessi, ferma restando l'autonomia scientifica di cui al comma 1, e presenta annualmente al Ministro la relazione generale sull'attività di ricerca dell'ente. La relazione è trasmessa altresì all'Istituto di cui all'articolo 23.

ART. 19.

(Autonomia organizzativa del CNR).

1. Il CNR ha autonomia organizzativa e può istituire strutture scientifiche, amministrative e di servizio, anche con la partecipazione di università e di enti pubblici e privati.

2. Sono organi del CNR:

a) il presidente;

b) il consiglio di presidenza;

c) il consiglio di amministrazione;

- d) i comitati nazionali;
- e) il direttore generale.

3. Il CNR svolge i propri compiti attraverso strutture scientifiche e strutture amministrative e di servizio. Sono strutture scientifiche:

- a) gli Istituti, per la ricerca propria dell'ente;
- b) i centri, costituiti sulla base di convenzioni con università e altri enti pubblici e privati;
- c) gli organismi di gestione di progetti finalizzati o di speciali progetti di ricerca, di durata predeterminata.

4. Ai fini del coordinamento delle strutture di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, il CNR può inoltre istituire, anche in via sperimentale, appositi organismi, tra cui le aree di ricerca.

5. Sono strutture amministrative e di servizio gli uffici dell'amministrazione centrale del CNR, e le eventuali strutture, nazionali o locali, di servizio e supporto tecnico e amministrativo.

6. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, per la durata di cinque anni e non può essere immediatamente confermato; rappresenta il CNR, presiede il consiglio di presidenza e il consiglio di amministrazione e stipula le convenzioni di sua competenza.

7. Il consiglio di presidenza esercita i compiti relativi alla programmazione e all'organizzazione dell'attività di ricerca e quelli relativi al conferimento di incarichi di direzione delle strutture scientifiche e degli organismi di coordinamento.

8. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto della programmazione scientifica definita dal consiglio di presidenza, sovrintende alla gestione del personale, all'amministrazione e alla finanza.

9. Per le materie concorrenti, il consiglio di amministrazione, nell'ambito delle competenze di cui al comma 8, delibera su proposta del consiglio di presidenza. Le delibere del consiglio di amministrazione di mancato accoglimento delle proposte del consiglio di presidenza sono motivate e adottate a maggioranza qualificata dei suoi componenti.

10. Il consiglio di presidenza è composto dal presidente del CNR e dai presidenti dei comitati nazionali.

11. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal direttore generale e da un numero di membri, che non siano componenti del consiglio di presidenza, non superiore a tredici. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la presenza di almeno tre membri eletti dal personale scientifico, tenuto conto dei diversi livelli professionali, e dal personale tecnico e amministrativo del CNR, in distinti collegi: di almeno tre membri eletti dai comitati nazionali riuniti in assemblea tra i professori universitari e i ricercatori non appartenenti ai ruoli del CNR; di almeno due membri designati dal Ministro, di cui uno su proposta del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), al di fuori dei componenti del medesimo.

12. I membri non di diritto del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e non possono essere immediatamente confermati.

13. Il regolamento concernente i compiti, la composizione e il funzionamento degli organi del CNR determina il numero, non superiore a quindici e a cinque, dei comitati nazionali a carattere, rispettivamente, disciplinare e interdisciplinare, le modalità di elezione, garantendo una adeguata rappresentanza nei comitati dei ricercatori dell'ente, e la du-

rata in carica dei componenti. Il regolamento disciplina altresì le competenze, l'organizzazione interna e il funzionamento dei comitati.

14. I regolamenti concernenti i compiti, la composizione e il funzionamento degli organi e l'organizzazione e il funzionamento delle strutture scientifiche sono deliberati dal consiglio di presidenza integrato da quindici membri eletti dai comitati nazionali riuniti in assemblea, di cui almeno otto tra ricercatori del CNR, con una equilibrata rappresentanza dei diversi livelli professionali, e almeno due tra i direttori degli istituti e uno tra i direttori dei centri del CNR.

15. I regolamenti di cui al comma 14 determinano le procedure di revisione e le materie per le quali le norme regolamentari possono essere modificate con procedure semplificate. Tali procedure non possono essere adottate per le norme relative agli organi collegiali di cui al comma 2.

16. I regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative e di servizio, il personale tecnico e amministrativo, l'amministrazione, la finanza e la contabilità sono deliberati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di presidenza.

17. Il CNR dispone di una propria dotazione organica di posti di personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo, articolata in distinti ruoli, nei quali è inquadrato il personale dipendente. Gli incrementi di posti della dotazione organica sono approvati con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Il regolamento del personale del CNR disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, nel rispetto della legge e degli accordi sindacali stipulati per il comparto della ricerca a norma dell'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

18. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro, su proposta del Presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ed è scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale. Il conseguente rapporto è regolato con contratto a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile. Nel caso che l'incarico venga conferito ad un dipendente del CNR, questo è collocato fuori ruolo per la durata del contratto.

ART 20

(Autonomia finanziaria del CNR).

1. I mezzi finanziari destinati al CNR sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero e trasferiti all'ente stesso con vincolo di destinazione per quelli destinati al finanziamento di progetti finalizzati, nonché delle iniziative speciali di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il CNR può ricorrere a forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi, anche a mezzo di contratti, ai quali si estende la disciplina prevista dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. Il CNR può contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso, il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può superare il 20 per cento delle somme destinate nel bilancio del CNR alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per gli investimenti e per l'edilizia, con esclusione comunque di quelle destinate al personale e alla ricerca.

4. L'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile del CNR si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

ART 21

(Degli enti di ricerca).

1. L'Istituto nazionale di fisica nucleare, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, individuati con le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno piena capacità di diritto pubblico e privato nel rispetto dei propri fini istituzionali e con esclusione di qualunque scopo di lucro. In coerenza con le loro funzioni istituzionali, concorrono anche ad attività di ricerca a fini di protezione civile. Essi si danno ordinamenti autonomi ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e della legge 9 maggio 1989, n. 168, con propri regolamenti:

2. Agli enti di cui al comma 1 si estendono, in quanto compatibili con le disposizioni che ne regolano le funzioni, gli organi, le caratteristiche generali delle strutture scientifiche, fissate nelle rispettive normative istitutive, le disposizioni ed i principi sull'autonomia del CNR contenuti negli articoli 17, 18, 19, commi 1, 6 e 18, e nell'articolo 20.

3. Gli organi collegiali competenti ad approvare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti concernenti la composizione ed il funzionamento degli organi e l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture scientifiche e di servizio, sono costituiti con le modalità previste dal predetto articolo 17, comma 2. Nella disciplina della composizione di tali organi e strutture va assicurata una adeguata rappresentanza del personale di ricerca e, negli organi che sovrintendono all'amministrazione, anche del personale tecnico e amministrativo.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento degli enti pubblici di ricerca operanti nei settori dell'astronomia e astrofisica, che provvederà alla istituzione di un unico Istituto nazionale di ricerca, il Consiglio per le ricerche astronomiche continua a svolgere le funzioni previste dalla normativa vigente.

5. Il Consiglio nazionale geofisico resta disciplinato dalle norme vigenti.

6. Sono devoluti alla competenza dei direttori degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e della Stazione astronomica-geodetica di Carloforte tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale, ivi compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1976 con esclusione degli atti relativi al collocamento in posizione di comando e fuori ruolo e alla concessione di aspettativa per motivi sindacali. Restano ferme le competenze del Ministero in materia di:

- a) ripartizione e assegnazione dei posti delle dotazioni organiche;
- b) concorsi a posti di astronomo straordinario, astronomo associato, geofisico straordinario e geofisico associato e relative nomine;
- c) conferme in ruolo e trasferimenti ad altra sede del personale di ricerca.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22.

(Collaborazione tecnica e scientifica).

1. Nell'ambito delle attività istituzionali, gli statuti delle università ed i regolamenti degli enti di ricerca di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, possono prevedere l'utilizzazione, per periodi predeterminati, di proprio personale scientifico, tecnico e amministrativo presso altri enti di ricerca e presso le università, previo assenso degli enti e delle università di provenienza.

ART. 23.

(Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica).

1. È istituito l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica, con il compito di svolgere indagini e ricerche e di raccogliere documentazione sullo stato dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica in Italia ed all'estero. Nell'ambito di tale attività di ricerca, anche per assicurare al Ministro il necessario supporto tecnico per l'elaborazione della politica scientifica, l'Istituto cura in particolare:

- a) la raccolta ed elaborazione dei dati e delle statistiche sulle università e sugli enti di ricerca e sul settore dell'informazione e documentazione scientifico-tecnica da effettuarsi anche attraverso il raffronto con dati relativi ad altri Paesi;
- b) l'individuazione e l'adozione, anche su indicazione di altri enti, degli indicatori, dei criteri e delle metodologie di analisi dell'efficacia delle università e degli enti di ricerca, dell'innovazione tecnologica e della documentazione tecnico-scientifica;
- c) lo studio dei processi di innovazione tecnologica e del loro impatto sul sistema culturale e socio-economico;
- d) gli studi per l'elaborazione del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria e della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, per le attività di ricerca. I compiti, l'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente, nominato con decreto del Ministro, che dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente confermato;
- b) il consiglio direttivo, composto dal presidente e da nove membri dei quali due sono designati dal CNST, due dal CUN dei quali uno scelto nell'ambito della rappresentanza dei rettori in seno al CUN stesso, uno dal CNR e due dal Ministro, e due sono eletti dal personale scientifico dell'Istituto. Alle riunioni partecipa il direttore, con voto consultivo;
- c) il consiglio scientifico, i cui compiti, composizione e funzionamento sono definiti dal regolamento di cui al comma 2.

4. Il presidente è membro di diritto del CNST. Il consiglio direttivo, su proposta del presidente, nomina un direttore che dura in carica cinque anni, è responsabile nei confronti del consiglio direttivo dell'amministrazione dell'Istituto e cura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi direttivi.

5. L'Istituto pubblica le proprie relazioni e diffonde sistematicamente i dati raccolti.

6. L'Istituto adotta un proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

7. L'Istituto adotta un proprio regolamento del personale deliberato dal consiglio direttivo nel rispetto delle norme di stato giuridico e trattamento economico fissate per il comparto degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. In sede di prima applicazione, la dotazione organica di posti di personale è definita dal regolamento di cui al comma 2. Alla copertura dei posti in sede di prima applicazione si provvede anche con l'inquadramento a domanda nei ruoli dell'Istituto del personale scientifico, tecnico e amministrativo operante presso l'Istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica del CNR. L'Istituto può altresì, per il soddisfacimento di particolari esigenze, stipulare contratti di lavoro autonomo nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

8. Sono trasferite all'Istituto le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; i commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 64 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419, sono abrogati; alla lettera c) del comma 1 del predetto articolo 8, le parole: « con l'Istituto di cui alla lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « con l'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica »; alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto n. 419 del 1990 le parole: « L'Istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche » sono sostituite dalle seguenti: « L'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica ».

9. All'Istituto sono altresì trasferite la biblioteca, gli archivi, la strumentazione e le altre infrastrutture tecnico-scientifiche dell'Istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica del CNR.

10. Per la copertura delle spese di funzionamento, è assegnato all'Istituto nazionale per gli studi e la documentazione sull'università e la ricerca scientifica e tecnologica un contributo annuo, a carico dello stato di previsione del Ministero, pari a lire 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

11. A decorrere dal 1994 l'ammontare del contributo di cui al comma 10 del presente articolo sarà determinato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 24.

(Valutazione della ricerca scientifica e della formazione).

1. Ai fini della valutazione di programmi di ricerca di rilevanza nazionale

e dei risultati della programmazione e della formazione universitaria, è istituito presso il Ministero il Comitato di valutazione delle università e degli enti di ricerca, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è organo collegiale costituito da sei membri, esperti di alta qualificazione nel campo della valutazione, anche stranieri, dei quali uno designato dal CUN, uno dal CNST, due dal Ministro e due nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il collegio elegge nel proprio seno un presidente.

3. I membri del Comitato sono nominati per 5 anni e non possono essere immediatamente confermati. I dipendenti pubblici membri del Comitato sono collocati in aspettativa con assegni a carico dell'amministrazione di appartenenza e diritto alla progressione di carriera per l'intera durata del mandato. I dipendenti di aziende private hanno diritto alla conservazione del posto.

4. Sono assicurate l'imparzialità e la responsabilità collegiale delle attività del Comitato che, prima di pubblicare le proprie relazioni, le comunica all'università, all'ente di ricerca, alla struttura didattica o scientifica interessata, che può presentare, entro un termine stabilito, proprie osservazioni.

5. Il Comitato si avvale del supporto tecnico e informativo dell'Istituto di cui all'articolo 23 e delle notizie ed informazioni che le università e gli enti di ricerca, ove richiesti, hanno l'obbligo di trasmettere. I risultati delle valutazioni sono resi pubblici.

6. Con decreto del Ministro, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro, contestualmente alla nomina dei membri del Comitato, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri, nonché la misura del compenso per i membri che non siano dipendenti pubblici.

7. Le spese derivanti dal funzionamento del Comitato concorrono alla determinazione degli oneri di cui all'articolo 23, comma 10.

ART. 25.

(Forum della ricerca scientifica e tecnologica).

1. Al fine di valutare i risultati delle ricerche svolte nei diversi settori del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica, le loro eventuali utilizzazioni e le relative conseguenze e per informarne l'opinione pubblica, è organizzato ogni triennio dal Ministro, anche in cooperazione con enti e istituti italiani, comunitari, stranieri ed internazionali, il Forum della ricerca scientifica e tecnologica, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. Al Forum sono invitati a partecipare esponenti della comunità scientifica, del mondo della cultura e dell'informazione, nel rispetto del pluralismo culturale e delle competenze.

2. Alle attività del Forum sovrintende un consiglio scientifico composto da nove membri nominati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione, sentiti il CNST e le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, garantendo nella scelta il pluralismo di cui al comma 1.

3. Il supporto tecnico e amministrativo è assicurato da una segreteria costituita nell'ambito degli uffici del Ministero.

ART. 26.

(Disposizioni particolari).

1. Le università e gli enti di ricerca istituiscono, con i propri statuti e regolamenti, appositi organi collegiali con compiti di controllo e verifica della gestione amministrativa e contabile, i cui componenti sono scelti tra esperti esterni alle istituzioni. Le modalità di funzionamento sono disciplinate nei regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Le indennità di carica dei presidenti e vice presidenti, nonché il trattamento economico dei direttori generali con contratto a tempo determinato, degli enti di ricerca di cui alla presente legge sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Ferma restando la dotazione organica del personale di cui alla tabella A, allegata alla legge 9 maggio 1989, n. 168, il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive, istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, è soppresso e trasformato in ruolo ad esaurimento.

4. Alle università e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1950, n. 1037, all'articolo 17 del codice civile e all'articolo 8 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, come sostituito dall'articolo 5 della legge 30 marzo 1961, n. 304.

5. In relazione all'assetto istituzionale stabilito per l'università di Trento dal titolo III della legge 14 agosto 1982, n. 590, è fatto salvo il disposto dell'articolo 41, lettere b), d) e f) della predetta legge. Il senato accademico della medesima università, ai fini dell'emanazione dello statuto di cui all'articolo 3, comma 5, della presente legge, è integrato da tre rappresentanti della provincia autonoma di Trento, uno dell'Istituto trentino di cultura e uno della regione Trentino-Alto Adige. Tali rappresentanti fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, oltre i limiti numerici dei componenti stabiliti dall'articolo 8, comma 8, della presente legge.

6. Per i mezzi finanziari da destinare all'università degli studi di Trento ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificato dall'articolo 13, comma 1 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

7. La Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste si adeguano ai principi di cui all'articolo 8 nel disciplinare negli statuti, anche in difformità dalle singole disposizioni previste dallo stesso articolo 8, le modalità per la costituzione degli organi e le relative competenze, in relazione alle loro peculiari finalità istituzionali.

8. Nella legge 9 maggio 1989, n. 168, all'articolo 11, comma 6, le parole « non superiore a dodici » sono sostituite con le parole « non superiore a quindici ».

9. Nella legge 9 maggio 1989, n. 168 all'articolo 16, comma 5, le parole: « 1. Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze, » sono sostituite dalle seguenti: « e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, ».

ART. 27.

(Università non statali).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, fatte salve le forme specifiche di autonomia ad esse riconosciute.

ART. 28.

(Norme transitorie e finali).

1. Le università e gli enti di ricerca adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti e i regolamenti o, se già adottati, li adeguano alle disposizioni della presente legge.

2. Nel caso di mancata costituzione degli organi competenti a deliberare gli statuti e i regolamenti di cui all'articolo 19 della presente legge e agli articoli 16 e 17 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro nomina, entro i successivi trenta giorni, un commissario, il quale provvede ad attivare le procedure per la costituzione dei predetti organi. Qualora nei successivi sei mesi dalla loro costituzione non siano stati emanati gli statuti e i regolamenti, tali organi sono sciolti ed entro trenta giorni si provvede a nuove elezioni per la loro costituzione.

3. Fino alla prima costituzione del senato degli studenti di cui all'articolo 10, ai fini della espressione del parere sulle modalità di elezione del senato medesimo, è costituita in ciascuna università una commissione composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione nonché da uno studente per ogni facoltà designato dagli studenti membri del relativo consiglio.

4. Le nomine dei presidenti degli enti di ricerca in carica alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino all'esaurimento del mandato secondo la previgente disciplina e non sono immediatamente rinnovabili.

5. Le disposizioni della presente legge concernenti i ricercatori universitari si intendono riferite anche agli assistenti di ruolo ad esaurimento.

ART. 29.

(Abrogazione di norme - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico).

1. Con l'emanazione degli statuti e dei regolamenti delle università e dei regolamenti degli enti pubblici di ricerca di cui alla presente legge cessano di avere efficacia, per ciascuna università e per ciascun ente di ricerca, le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.

2. Le università provvedono annualmente alla raccolta ed alla pubblicazione delle norme in vigore presso ciascuna sede.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale raccogliere e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di:

a) istruzione superiore, ordinamento delle università e stato giuridico del relativo personale;

b) ordinamento degli enti pubblici di ricerca e stato giuridico del relativo personale;

c) ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il testo unico di cui al comma 3 è emanato con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro, udito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 30.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23, pari a lire 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993, si provvede, quanto a lire

5.600 milioni annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per i medesimi anni dalla legge 22 dicembre 1977, n. 951, come determinata nella tabella C allegata alla legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991); quanto a lire 1.000 milioni annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario

1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Autonomia delle università e degli enti di ricerca ».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 24 e 25, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento: « Autonomia delle università e degli enti di ricerca ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LA LEGGE SULL'AUTONOMIA APPROVATA DALLA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA E' UN ALTRO PASSO DEL PROGETTO DI CONTRORIFORMA

La commissione cultura della Camera ha approvato in sede referente la legge sull'autonomia universitaria (v. testo sopra).

L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DEVE AVVENIRE IN AULA.

Visto il "buon" lavoro che maggioranza e "opposizione" hanno fatto insieme in commissione, è possibile che si voglia far "tornare" nella stessa commissione la legge per approvarla in sede legislativa.

Contro questa ipotesi l'Assemblea nazionale dei ricercatori si è più volte espressa:

1. nel metodo: una legge di così rilevante importanza non rientra tra gli argomenti da delegare ad una commissione;
2. nel merito: la discussione in aula può consentire una maggiore dialettica nel Parlamento e una maggiore attenzione dell'opinione pubblica e del mondo universitario.

ART. 3.

Si conferma la composizione del senato accademico integrato a maggioranza di ordinari (comma 5);

ART. 7.

Si destina alla ricerca di base la risibile quota del 15% dell'entrate per convenzioni, ecc., e non si prevede nè che i risultati delle ricerche siano pubblici e di proprietà pubblica, nè l'esclusione di ricerche a fini militari.

ART. 8.

Si escludono i corsi di laurea dalle strutture necessarie (comma 1).

Si esclude la possibilità che gli associati e i ricercatori possono essere eletti rettori e si prevede una partecipazione marginale dei ricercatori e degli studenti dall'elezione del rettore (il personale tecnico-amministrativo è totalmente escluso) (comma 3).

Si prevedono nuovi e importanti poteri per il senato accademico (comma 4), specie quello di gestire l'organico delle fasce docenti (lettera d. del comma 4 e, poi, comma 2 dell'art. 9), senza prevedere la partecipazione di associati e ricercatori.

Il consiglio di amministrazione ha una composizione non paritetica e non si escludono dal diritto di voto i rappresentanti esterni (comma 9)

I ricercatori e gli studenti hanno una presenza marginale nel consiglio di facoltà e si escludono associati e ricercatori dalla possibilità di essere eletti presidi (anzi i ricercatori sono l'unica categoria a non partecipare in nessuna misura all'elezione del preside!) (comma 11).

I ricercatori sono esclusi dalla possibilità di dirigere un dipartimento e agli associati è consentito solo se non c'è nessun ordinario disponibile (comma 14).

Gli studenti partecipano alle strutture didattiche in misura irrilevante (comma 19).

ART. 10.

Si istituisce il senato degli studenti, organismo per coltivare i futuri politicanti

ART. 14.

La conferenza dei rettori assume ruoli e compiti superiori a quelli del CUN, da essa peraltro controllato attraverso la presenza di 8 rettori.

ART. 19.

A differenza che per le università, al Cnr (o meglio ad un organismo fortemente controllato da ordinari) si dà la piena autonomia di stabilire la composizione dei suoi organismi.

ART. 23.

L'istituto per gli studi e la documentazione è uno strumento politico-ministeriale destinato a diventare supporto di scelte di carattere politico-ministeriale per orientare-controllare la ricerca.

ART. 24.

L'organo di valutazione della ricerca, anzi di programmi di ricerca, è un pericolosissimo strumento di condizionamento della ricerca ad opera di un ristretto gruppo di persone che espropriano le comunità scientifiche dell'autonomia di operare verifiche competenti sulla propria attività.

ART. 25.

Il forum, in questo contesto di nuovi organismi politico-ministeriali, si configura come un carrozzone ministeriale per perseguire obiettivi voluti dal ministro e dalla sua cerchia di amici.

Roma, 19 settembre 1991

LA NUOVA CORTE DI DISCIPLINA NON S'HA DA FARE PERCHE' NON S'HA DA FARE IL NUOVO CUN COSI' VUOLE RUBERTI E BUONA PARTE DELL'ATTUALE CUN

L'11 luglio scorso, su iniziativa dei rappresentanti dei ricercatori (Grandi e Mura) candidati dall'Assemblea nazionale dei ricercatori, 14 consiglieri del CUN hanno richiesto che nella seduta di settembre fosse posto all'ordine del giorno "l'elezione della Corte di disciplina come previsto dall'art. 10, comma 9, della legge vigente 341/1990" [v. "Università Democratica, luglio-agosto 1991, n. 80, p. 15].

Una richiesta avanzata sulla base del regolamento interno che consente la messa all'ordine del giorno di un argomento su richiesta di un certo numero di consiglieri.

Una norma che è sempre stata contenuta nei regolamenti di tutti i CUN, dal primo eletto nel 1979 a quello attuale. Una norma sempre rispettata da tutti i vice-presidenti e da tutti i ministri-presidenti pro-tempore.

Una norma, peraltro, che i regolamenti di qualsiasi consesso dotato di un minimo di autonomia e di democrazia prevedono (dalle Camere ai condomini).

Prima il vice presidente Scudiero scrive al ministro-presidente, trasformando una precisa richiesta di inserimento di un preciso punto all'ordine del giorno per far discutere il CUN su un preciso argomento, sulla base di un preciso articolo del regolamento del CUN, in un "sollevamento" di problema (v. la corrispondenza sotto riportata).

Poi il ministro risponde, trasformando una precisa richiesta a termine di regolamento in un "quesito concernete il problema" su cui decide di far discutere i suoi uffici anziché il CUN.

Il vice presidente, peraltro un professore di diritto costituzionale, dopo la risposta del ministro, invece di difendere l'autonomia del CUN e, almeno, il suo diritto di discutere su ciò che crede, sostiene che è il regolamento ad essere sbagliato perché solo il ministro-presidente può per legge (quale?) formulare l'ordine del giorno. Dopo 11 anni (il vice presidente fa parte del CUN da 5 anni) e dopo che Ruberti decide di non rispettarlo, ci si accorge che una parte del regolamento del CUN è contro legge!

Tesi poi fatta propria da diversi consiglieri specie dopo che viene insinuato un dubbio-terrore: l'elezione della nuova corte di disciplina (prevista dalla legge), potrebbe aprire la strada all'elezione del nuovo CUN (prevista dalla legge). E invece questo CUN, contro la legge, va congelato perché il suo ruolo non dà fastidio al ministro, che comunque potrebbe decidere in qualsiasi momento di rispettare la legge e quindi di scioglierlo.

E ad un CUN appeso ai fili del ministro non rimane che occuparsi degli ordinari degli ordinari affari accademici.

Roma, 18 settembre 1991

La segreteria dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari

Lettera del vice presidente del CUN al ministro Ruberti.

"Caro Ministro, per opportuna conoscenza trasmetto l'istanza dei Consiglieri firmatari, i quali sollevano di nuovo - in modo formale - il problema della composizione della Corte di disciplina, già discusso con Te appena dopo l'entrata in vigore della legge 341/1990. Cordiali saluti. Michele Scudiero. 29.7.91"

Lettera del ministro Ruberti al Vice Presidente del CUN.

"In relazione al quesito concernente il problema della composizione della Corte di Disciplina del CUN si comunica che gli uffici sono stati interessati della questione, che è attualmente allo studio. La risposta al quesito sarà comunicata al più presto. Il ministro Antonio Ruberti. 12 settembre 1991."

INTERROGAZIONI PER IL SOLLECITO RINNOVO DEL CUN

INTERROGAZIONE AL SENATO

Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Premesso:

che l'articolo 10, comma 6, della legge 19 novembre 1990, n. 341, stabilisce che le procedure elettorali del Consiglio universitario nazionale (CUN) sono disciplinate con regolamento emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 44, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato;

che i comitati consultivi del CUN, ai quali la citata legge n. 341 del 1990 assegna compiti nuovi e più rilevanti di quelli previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificandone la composizione fissata dall'articolo 67 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sono in regime di prorogatio da più di un anno;

che ciò malgrado, ai comitati consultivi attualmente in carica viene richiesto di svolgere funzioni previste dalla nuova normativa, ma non da quella in vista della quale sono stati costituiti;

che il Ministro si era impegnato, durante il dibattito sulla legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare nei tempi più brevi le procedure per il rinnovo dell'intero CUN secondo la nuova normativa, indipendentemente dalla data di scadenza;

si chiede di sapere se non intenda precisare lo stato di attuazione delle procedure necessarie all'emanazione del suddetto regolamento elettorale.

A questo proposito, si esprime la preoccupazione che i tempi tecnici richiesti dai vari passaggi legislativi facciano addirittura superare, anche per l'organo centrale del CUN, i termini di conclusione naturale del mandato, come peraltro è già accaduto per la costituzione, secondo procedure analoghe, di organi previsti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168.

4 luglio 1991

Vesentini, Callari Galli

INTERROGAZIONE ALLA CAMERA

Al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica - Per sapere - premesso che:

l'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ("Riforma degli ordinamenti didattici") riforma la composizione e i compiti del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e i comitati consultivi del CUN;

tale riforma è stata "anticipata" rispetto alla legge sull'"Autonomia delle università e degli enti di ricerca", tuttora in discussione, perché il Parlamento ha ritenuto importante e urgente istituire un nuovo CUN per fargli svolgere un ruolo più adeguato e più rappresentativo anche in relazione agli adempimenti previsti dalla stessa legge di riforma degli ordinamenti didattici;

in particolare, la riforma prevede una partecipazione più qualificata (elezione diretta) e più consistente degli studenti (dal 5 al 15%) e del personale tecnico-amministrativo (dal 5 al 9%) -:

se non ritenga che:

sia grave e ingiustificato che non si sia rispettata la volontà del Parlamento di elezione in tempi brevi di un nuovo CUN;

tale grave e inspiegato ritardo faccia mancare un interlocutore più valido nei confronti del Parlamento e dello stesso Ministro in una fase di grande trasformazione legislativa del sistema universitario (leggi in discussione sull'autonomia, sul diritto allo studio, sul dottorato di ricerca e, in elaborazione, sulla riforma della docenza);

si debba rapidamente provvedere alla elezione del nuovo CUN anche per fugare il sospetto che l'attuale CUN sia stato "congelato" anche per la pressione di una parte dei suoi membri alcuni dei quali preoccupati per non potere essere rieletti in quanto hanno già svolto due mandati consecutivi o per non potere essere più indicati dal Cnel in quanto dipendenti dell'università.

18 settembre 1991

Mattioli, Scalfi, Tamino

LA CISL COME RUBERTI VUOLE

Da tempo non abbiamo più denunciato il tanto ormai noto ruolo di sostegno dei sindacati alla controriforma universitaria.

Torniamo ora ad occuparci di una di queste organizzazioni (la Cisl) perché recentemente il suo consiglio nazionale aveva cambiato radicalmente la precedente posizione di questo sindacato sulla docenza universitaria approvando un documento che chiedeva "di consentire ad ogni associato e ricercatore di ottenere - su richiesta - la valutazione della maturità scientifica raggiunta attraverso giudizi, senza alcuna limitazione numerica. Ottenuto il riconoscimento della maturità raggiunta, il personale dovrà essere automaticamente inquadrato, nella propria sede, nella fascia di competenza".

Questa è, su un punto centrale e cruciale per una riforma democratica della docenza universitaria, la stessa posizione sempre sostenuta dall'Assemblea nazionale dei ricercatori. Il contrario, cioè, della posizione dei potenti ordinari che hanno elaborato due ipotesi di legge (v. la bozza Ruberti del giugno scorso qui sotto riportata e v. il disegno di legge del maggio '90 della Sinistra Indipendente) che riconfermano la divisione della docenza in tre organici separati (ordinari, associati, ricercatori) e il connesso meccanismo concorsuale a numero prestabilito di posti.

La nuova posizione della Cisl (o meglio del suo Consiglio nazionale) è stata presentata in alcune sedi da dirigenti locali della stessa Cisl come "un fatto inedito" con cui si faceva "piazza pulita di tutti i patteggiamenti equivoci degli ultimi tempi".

Successivamente il segretario generale nazionale della Cisl ha invece diffuso una "nuova" proposta con a fronte il testo di Ruberti, entrambi qui sotto integralmente riportati.

Con questa proposta la Cisl riprende la sua solita azione di fiancheggiamento delle posizioni di Ruberti anche sulla questione della docenza universitaria, come ha sempre fatto a partire dalla legge istitutiva del ministero università-ricerca.

Con Ruberti la Cisl condivide i punti più importanti per "riformare" la docenza universitaria: tre organici separati, concorsi a numero chiuso, reclutamento dei ricercatori con cooptazione locale e con esclusione dei ricercatori dalle commissioni, mansioni separate tra professori e ricercatori, mantenimento dello straordinario per il ricercatore che passa ad associato, formazione delle commissioni per i concorsi a professore con sola votazione.

Posizioni antitetiche a quelle elaborate da anni dall'Assemblea nazionale dei ricercatori e che in calce si riportano.

Roma, 18 settembre 1991

La Segreteria dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari

PROPOSTA MINISTERIALE

Schema di disegno di legge: "Norme in materia di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca"

TITOLO I - Reclutamento dei professori universitari di ruolo

Art. 1

(Dotazioni organiche dei professori universitari e dei ricercatori)

1. Le dotazioni organiche del ruolo nazionale dei professori di prima e di seconda fascia così come determinate in base alla legislazione vigente, sono ripartite tra le Università con decreto del Ministro della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di seguito denominato Ministro. Le dotazioni organiche di Ateneo sono ripartite tra le Facoltà dal Senato Accademico nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle assegnazioni già effettuate per il personale in servizio e per quello in corso di reclutamento tra i concorsi già banditi. Le Facoltà attribuiscono i posti in organico non coperti ai diversi raggruppamenti disciplinari.

2. Per "raggruppamenti disciplinari" si intendono i raggruppamenti disciplinari definiti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e, a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 14 della legge 19/11/1990, n. 341, i settori scientifico-disciplinari previsti dallo stesso articolo.

PROPOSTA CISL UNIVERSITA'

Schema di disegno di legge: "Norme in materia di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca"

TITOLO I - Reclutamento dei professori universitari di ruolo

Art. 1

(Dotazioni organiche dei professori universitari e dei ricercatori)

1. Le dotazioni organiche del ruolo nazionale dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori universitari così come determinate in base alla legislazione vigente, sono ripartite tra le Università con decreto del Ministro della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di seguito denominato Ministro. Le dotazioni organiche di Ateneo sono ripartite tra le Facoltà dal Senato Accademico nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle assegnazioni già effettuate per il personale in servizio e per quello in corso di reclutamento tra i concorsi già banditi. Le Facoltà attribuiscono i posti in organico non coperti ai diversi raggruppamenti disciplinari.

2. Per "raggruppamenti disciplinari" si intendono i raggruppamenti disciplinari definiti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e, a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 14 della legge 19/11/1990, n. 341, i settori scientifico-disciplinari previsti dallo stesso articolo.

Art. 2

(Procedure di reclutamento)

1. Il reclutamento dei professori universitari di ruolo, di prima e di seconda fascia, avviene esclusivamente per concorso nazionale e chiamata delle singole università, secondo le norme della presente legge.

2. A tal fine ogni anno sono costituite, per ciascuna fascia e per ciascun raggruppamento disciplinare, commissioni nazionali di concorso, composte ai sensi dell'art. 3.

3. Entro il 31/1 dell'anno antecedente l'anno nel quale ha inizio lo anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare, le Università comunicano al Ministero i posti in organico, distinti per fascia e per raggruppamento disciplinare, che intendono coprire nel successivo biennio.

4. Entro il 31/3 dell'anno antecedente l'anno nel quale ha inizio lo anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare, il Ministro, con proprio decreto, sentito il CUN, bandisce il concorso di reclutamento.

5. Entro il 31 ottobre dell'anno antecedente l'anno nel quale ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare, sono costituite le commissioni, con procedure elettive e con l'esclusione di qualsiasi sorteggio.

6. Entro il 31/3 dell'anno nel quale ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare, le commissioni formulano, a

Art. 2

(Procedure di reclutamento)

1. Il reclutamento dei professori universitari di ruolo, di prima e di seconda fascia, avviene esclusivamente per concorso nazionale e chiamata delle singole università, secondo le norme della presente legge.

2. A tal fine ogni anno sono costituite, per ciascuna fascia e per ciascun raggruppamento disciplinare, commissioni nazionali di concorso, composte ai sensi dell'articolo 3.

3. Entro il 31/1 dell'anno antecedente l'anno nel quale ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare, le Università comunicano al Ministero i posti in organico, distinti per fascia e per raggruppamento disciplinare, che intendono coprire nel successivo biennio.

4. Entro il 31/3 dell'anno antecedente l'anno nel quale ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare, il Ministro, con proprio decreto, sentito il CUN, bandisce il concorso di reclutamento.

5. Entro il 31 ottobre dell'anno antecedente l'anno nel quale ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare, sono costituite le commissioni, con procedure elettive e con l'esclusione di qualsiasi sorteggio.

6. Entro il 31/3 dell'anno nel quale ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare, le commissioni formu-

seguito di valutazione comparativa dei titoli scientifici e del curriculum dei candidati, nonché, per l'accesso alla fascia dei professori associati, dello svolgimento delle prove di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, una lista di abilitati, in numero non superiore ai posti disponibili, aumentato del 15% con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

(in alternativa al testo evidenziato: "una lista di vincitori, in numero non superiore ai posti disponibili")

7. Entro il 30/9 dell'anno nel quale ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare le Facoltà chiamano, per la copertura dei posti disponibili, scegliendo, sulla base di motivata valutazione comparativa, tra gli abilitati (alternativa: "tra i vincitori") che ne abbiano fatto domanda.

8. L'abilitazione ha validità per un biennio e non dà diritto alla chiamata. Per il secondo anno dal biennio la chiamata deve comunque avvenire entro il 30/9. Sono abrogate le disposizioni che attribuivano al Ministro il potere di nominare di ufficio nelle università nelle quali non si è proceduto alla chiamata. (questa norma dovrebbe essere eliminata qualora si accolga la seconda alternativa all'art. 2, comma 6)

9. In seguito alla chiamata delle facoltà, le università, con decreto del Rettore, provvedono alla nomina dei professori che sono, comunque, iscritti, a cura del Ministero, nello apposito ruolo nazionale.

10. Restano ferme le norme sulla chiamata per trasferimento dei professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia.

Art. 3

(Criteri per la formazione delle commissioni di concorso)

1. La composizione, l'elettorato attivo e passivo, le procedure per la formazione e il funzionamento delle commissioni nazionali per il reclutamento dei professori universitari di ruolo, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23/8/1988, numero 400, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

2. Il numero dei membri da eleggere per ciascuna commissione non può essere inferiore a cinque e superiore a nove. Qualora per uno o più raggruppamenti disciplinari sia deciso, su parere del CUN, di mettere a concorso un numero di posti superiore a dieci, salvo comunque un numero massimo di quattordici posti, possono essere costituite commissioni con un numero di membri più elevato, fino a un massimo di quindici. Tali commissioni si suddividono in sottocommissioni al fine di effettuare una preselezione dei candidati in base ai criteri oggettivi predeterminati, salva la valutazione dell'intera commissione ai fini della formazione delle liste degli abilitati (vincitori). Per ciascuna commissione sono eletti da tre a cinque membri supplenti.

lano, a seguito di valutazione comparativa dei titoli scientifici e del curriculum dei candidati, nonché, per l'accesso alla fascia dei professori associati, dello svolgimento, dove previsto, delle prove di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, una lista di vincitori, in numero non superiore ai posti disponibili.

7. Entro il 30/9 dell'anno nel quale ha inizio l'anno accademico di immissione in ruolo dei professori da reclutare le Facoltà chiamano, per la copertura dei posti disponibili, scegliendo, sulla base di motivata valutazione comparativa, tra i vincitori che ne abbiano fatto domanda.

8. In seguito alla chiamata delle facoltà, le università, con decreto del Rettore, provvedono alla nomina dei professori che sono, comunque, iscritti, a cura del Ministero, nello apposito ruolo nazionale.

9. Restano ferme le norme sulla chiamata per trasferimento dei professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia.

Art. 3

(Criteri per la formazione delle commissioni di concorso)

1. La composizione, l'elettorato attivo e passivo, le procedure per la formazione e il funzionamento delle commissioni nazionali per il reclutamento dei professori universitari di ruolo, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23/8/1988, n. 400, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

2. Il numero dei membri da eleggere per ciascuna commissione non può essere inferiore a cinque e superiore a nove. Per ciascuna commissione sono eletti da tre a cinque membri supplenti.

3. Per i concorsi a professore di prima fascia possono far parte delle commissioni esclusivamente professori ordinari e dirigenti di ricerca degli enti di ricerca.

4. Per i concorsi a professore di seconda fascia possono far parte delle commissioni esclusivamente professori universitari di ruolo e ricercatori del due livelli superiori degli enti di ricerca. E' assicurata ai professori ordinari e straordinari e ai dirigenti di ricerca degli enti di ricerca la maggioranza assoluta dei posti.

5. I raggruppamenti disciplinari non possono essere modificati per la durata di dieci anni ad eccezione della definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari, anche mediante la sottrazione di materie dai raggruppamenti esistenti. Tali raggruppamenti hanno validità fino alla successiva revisione generale.

6. Coloro che sono stati membri di commissioni non possono comunque far parte delle commissioni per la tornata successiva. Tale criterio si rispetta anche nella definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari.

7. Per la formazione di commissioni per raggruppamenti disciplinari cui afferisce un numero ridotto di docenti e corrispondenti livelli dei ricercatori degli enti di ricerca si fa ricorso, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, a professori, a dirigenti di ricerca o primi ricercatori degli enti di ricerca, a professori di raggruppamenti disciplinari affini o a professori di università straniere.

Art. 4

(Norme particolari per i professori associati con elevata anzianità di servizio)

1. Nei concorsi di reclutamento per posti di professore ordinario, il Ministro può aggiungere per ciascun raggruppamento, ai posti di cui all'art. 2, comma 4, un numero di posti, destinato alla valutazione dei professori associati aventi, alla data di emanazione del bando di concorso, un'anzianità di servizio non inferiore a dieci anni, non superiore al 15% del totale dei professori associati aventi i predetti requisiti afferenti al raggruppamento.

2. I candidati sono esaminati dalla commissione di concorso costituita per ciascun raggruppamento ai sensi dell'art. 3. La commissione non può dichiarare, ai fini di cui al presente articolo, un numero di abilitati superiore ai posti aggiunti ai sensi del comma 1.

3. I candidati che abbiano presentato domanda ai sensi del comma 1 dichiarati abilitati dalla commissione di concorso possono, su domanda, essere chiamati dalle facoltà entro

3. Per i concorsi a professore di prima fascia possono far parte delle commissioni esclusivamente professori ordinari.

4. Per i concorsi a professore di seconda fascia possono far parte delle commissioni esclusivamente professori universitari di ruolo, con rispettivamente i 3/5, 4/7, 5/9 di ordinari.

5. I raggruppamenti disciplinari non possono essere modificati per la durata di dieci anni, ad eccezione della definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari, anche mediante la sottrazione di materie dai raggruppamenti esistenti. Tali raggruppamenti hanno validità fino alla successiva revisione generale.

6. Coloro che sono stati membri di commissioni non possono comunque far parte delle commissioni per la tornata successiva. Tale criterio si rispetta anche nella definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari.

7. Per la formazione di commissioni per raggruppamenti disciplinari cui afferisce un numero ridotto di docenti si fa ricorso, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, a professori di raggruppamenti disciplinari affini o a professori di università straniere.

Art. 4

(Norme particolari per i professori associati con elevata anzianità di servizio)

1. Nei concorsi di reclutamento per posti di professore ordinario, il Ministro aggiunge per ciascun raggruppamento, ai posti di cui all'art. 2, comma 4, un numero di posti, destinato alla valutazione di professori associati aventi, alla data di emanazione del bando di concorso, un'anzianità di servizio non inferiore a dieci anni, non superiore al 30% del totale dei professori associati aventi i predetti requisiti afferenti al raggruppamento.

1-bis. In prima applicazione la percentuale di cui al comma 1 è elevata al 60%.

1-ter. Il personale di cui al presente articolo è esonerato dallo straordinario.

2. I candidati sono esaminati dalla commissione di concorso costituita per ciascun raggruppamento ai sensi dell'art. 3.

3. I candidati che abbiano presentato domanda ai sensi del comma 1 dichiarati vincitori dalla commissione di concorso possono, su domanda, essere chiamati dalle facoltà entro

il termine di cui all'art. 2, comma 7, a coprire un posto di professore straordinario in soprannumero nella sede di appartenenza, mantenendo la medesima materia di insegnamento. In seguito all'inquadramento dell'interessato nel ruolo dei professori universitari di prima fascia il precedente posto di professore associato potrà essere coperto solo dalla data di collocamento fuori ruolo del medesimo.

Art. 4 bis
(Ruolo dei ricercatori universitari)

1. Il ruolo dei ricercatori universitari ha carattere permanente.
2. Il reclutamento, lo stato giuridico e il trattamento economico dei ricercatori universitari sono disciplinati dalla normativa vigente.
3. I compiti didattici dei ricercatori universitari sono definiti dall'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

il termine di cui all'art. 2, comma 7, a coprire un posto di professore ordinario in soprannumero nella sede di appartenenza, mantenendo la medesima materia di insegnamento. In seguito all'inquadramento dell'interessato nel ruolo dei professori universitari di prima fascia il precedente posto di professore associato potrà essere coperto solo dalla data di collocamento fuori ruolo del medesimo.

Art. 4 bis
(Ruolo dei ricercatori universitari)

1. Il ruolo dei ricercatori universitari ha carattere permanente.
2. Il reclutamento, lo stato giuridico e il trattamento economico dei ricercatori universitari sono disciplinati dalla normativa vigente.
3. I compiti didattici dei ricercatori universitari sono definiti dall'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
4. I ricercatori universitari confermati che partecipano ai concorsi per professore asso-

ciato di cui all'art. 2 sono esentati dallo svolgimento delle prove di cui all'art. 46, DPR 11/7/1980, n. 382.

5. Nei concorsi di reclutamento per posti di professore associato, il Ministro aggiunge ai posti di cui all'art. 2, comma 4, un numero di posti destinato alla valutazione di ricercatori universitari aventi, alla data di emanazione del bando di concorso, una anzianità di servizio non inferiore a 10 anni, non superiore al 30% del totale dei ricercatori aventi i predetti requisiti. In prima applicazione questa percentuale è elevata al 60%. I candidati sono esaminati dalla commissione di concorso costituita per ciascun raggruppamento ai sensi dell'art. 3.

I candidati che abbiano presentato domanda ai sensi di questo comma dichiarati vincitori dalla commissione di concorso possono, su domanda, essere chiamati dalle facoltà entro il termine di cui all'art. 2, comma 7, a coprire un posto di professore associato in soprannumero nella sede di appartenenza. In seguito all'inquadramento dell'interessato nel ruolo dei professori universitari di seconda fascia il precedente posto di ricercatore potrà essere coperto solo dalla data di collocamento fuori ruolo del medesimo.

LA PROPOSTA DI RIFORMA DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RICERCATORI

La docenza deve essere strutturata in un organico unico e deve essere articolata in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori) con uguali mansioni e con passaggio da una fascia all'altra attraverso un giudizio di idoneità nazionale sull'attività scientifica e didattica svolta dall'interessato senza numero predeterminato di posti. Le modalità dei giudizi devono essere uguali per il passaggio nelle fasce degli ordinari e degli associati. Gli idonei alle due fasce di ordinari e associati devono poter continuare a lavorare nella propria sede e per essi non deve essere previsto lo straordinario.

L'ingresso nel ruolo unico della docenza avviene nella fascia dei ricercatori con un concorso nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte per il passaggio ad ordinario da ordinari, per il passaggio ad associato da ordinari ed associati in numero pari, per il concorso a ricercatore da ordinari, da associati e da ricercatori confermati in numero pari. I membri delle commissioni sono sorteggiati tra gli appartenenti ai raggruppamenti a cui si riferiscono i giudizi di idoneità a posti di professore e i concorsi a ricercatore.

L'organico unico della docenza va aumentato ad almeno 60.000 unità. Va esclusa qualsiasi forma di reclutamento precario.

L'età di collocamento a riposo deve essere uguale per le tre fasce della docenza e deve avvenire dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno.

Il rapporto tra il trattamento economico dei ricercatori e quello degli associati deve essere pari al rapporto tra il trattamento economico degli associati e quello degli ordinari.

Il ricercatore non confermato deve essere retribuito come ricercatore a tempo pieno.

LO "SCANDALO" DEI CONCORSI UNIVERSITARI

A fare scoppiare l'ormai solito scandalo dei concorsi universitari sono sempre coloro che sono stati colpiti direttamente o indirettamente dai risultati di un dato concorso del proprio settore (una sorta di lite in famiglia).

Questo modo occasionale e parziale di occuparsi dei concorsi universitari non aiuta ad affrontare lo scandalo di tutti i concorsi universitari.

E' infatti il meccanismo stesso dei concorsi che consente a tutti i livelli di perpetrare arbitrii e ingiustizie e, soprattutto, di condizionare l'attività di ricerca e financo i comportamenti di chi vuole fare carriera.

Con i concorsi per ricercatore (il primo livello della docenza universitaria) si effettua una vera e propria cooptazione personale per il carattere decentrato e non nazionale di questi concorsi: quando si bandisce un posto di ricercatore il vincitore è prestabilito.

Un ricercatore che poi vuole diventare professore associato e un professore associato che vuole diventare professore ordinario (cioè, in sostanza, continuare a svolgere la stessa attività didattica e scientifica) deve vincere concorsi a numero chiuso, svolti da una commissione costituita con un meccanismo misto di votazione e sorteggio.

Non sarebbe più equo prevedere prove per passare da una fascia all'altra della docenza senza un numero prestabilito di posti? Non sarebbe più equo consentire a tutti di far parte delle commissioni e quindi di ricorrere al solo sorteggio oppure di far pronunciare tutti sui candidati al concorso? Non sarebbe più saggio che comunque il giudizio fosse su un numero limitato di pubblicazioni (p.e. 10) scelte dal candidato, per smetterla con la "ricerca" valutata a chili?

Il partito trasversale dei potenti ordinari vuole al contrario rafforzare i meccanismi concorsuali attuali e vuole che le commissioni siano solo votate.

E lo scandalo del mercato delle cattedre universitarie potrà così continuare a scoppiare di tanto in tanto.

Nunzio Miraglia

RESOCONTI DELLA DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI 7, 9, 11 E 12 DELLA LEGGE SULL'AUTONOMIA DA PARTE DELLA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA

Riportiamo i resoconti sommari delle sedute della commissione cultura della Camera del 2 e dell'11 luglio relative alla discussione e votazione, in sede referente, degli articoli 7, 9, 11 e 12 della legge sull'autonomia. Con la lettera A sono segnati gli emendamenti approvati al testo già votato dal Senato (v. "Università Democratica", marzo 1991, n. 76, pp. 4-5). Con l'asterisco sono segnati gli emendamenti che riprendono o riportano quelli proposti dall'Assemblea nazionale dei ricercatori (v. "Università Democratica", maggio 1991, n. 78, pp. 2-4).

I resoconti relativi ai primi sei articoli sono stati riportati in "Università Democratica", giugno 1991, n. 79, pp. 4-10, e quello relativo all'art. 8 in "Università Democratica", luglio-agosto 1991, n. 80, pp. 3-11. Purtroppo, per carenza di soldi non abbiamo potuto riportare in questo numero i resoconti relativi agli altri articoli. Se i contributi che nel frattempo ci perverranno ce lo permetteranno, nel prossimo numero di "Università Democratica" riporteremo questi resoconti.

IN SEDE REFERENTE

Martedì 2 luglio 1991, ore 16.15. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA, indi del Vicepresidente Costante PORTATADINO. — Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio Ruberti.

Il Presidente Costante PORTATADINO ricorda che nella seduta del 12 giugno scorso la Commissione ha approvato l'articolo 6.

Si passa pertanto all'esame dell'articolo 7, al quale risultano presentati i seguenti emendamenti:

Premettere al comma 1 il seguente comma:

« Le università sono sedi naturali della ricerca scientifica finalizzata alla didattica e, in generale, all'innalzamento delle conoscenze. La ricerca si svolge nel rispetto della libertà di ricerca dei professori, dei ricercatori, di tutto il personale universitario addetto alla ricerca e degli studenti che vi partecipano ».

7. 20.

Arnaboldi, Fagni.

Premettere al comma 1 il seguente periodo:

« Le università sono sedi naturali della ricerca scientifica che si realizza nel rispetto della libertà di ricerca dei professori e dei ricercatori nonché nell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. »

7. 18.

Mattioli, Tamino, Scalia.

Premettere al comma 1 il seguente periodo: Le università sono sedi naturali della ricerca scientifica che si realizza nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.

7. 1.

Mattioli, Scalia, Tamino.

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: ai professori e ai ricercatori le seguenti: al personale tecnico, ai dottorandi di ricerca ed agli studenti, in quanto membri di gruppi di ricerca universitaria.

7. 21.

Arnaboldi, Fagni.

A Al comma 1, dopo le parole: stranieri e internazionali, aggiungere le seguenti: compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e scientifica e sentito il dipartimento cui affluisce il docente.

7. 11.

De Julio, Guerzoni.

* Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I professori e i ricercatori confermati possono essere coordinatori di gruppi di ricerca locali e nazionali.

7. 22.

Arnaboldi, Fagni.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7. 15.

Al comma 2 aggiungere il seguente: L'elenco degli enti pubblici e privati con cui le università intrattengono qualsiasi forma di rapporto ed i risultati delle ricerche di cui al comma precedente debbono essere resi pubblici.

0. 7. 15. 1.

Poli Bortone, Rallo, Servello.

A Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le università possono accettare finanziamenti e contributi per ricerche anche finalizzate e attività di servizio a favore dello Stato e di enti pubblici e privati. Tali attività sono inserite nel programma annuale o pluriennale di attività di ciascuna struttura scientifica e i relativi proventi sono iscritti in bilancio.

7. 15.

Il Relatore.

Al comma 2, sopprimere le parole: , e privati.

7. 27.

Arnaboldi, Fagni.

Al comma 2, sostituire le parole: , e privati con le seguenti: ed in particolare degli enti locali del territorio di riferimento dell'Università.

7. 28.

Arnaboldi, Fagni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le università possono accettare finanziamenti e contributi per ricerche finalizzate ad attività di servizio a favore dello Stato e di enti pubblici o privati. Tali attività, che devono comunque dare luogo ad entrate del bilancio dell'università, sono inserite nel programma annuale o pluriennale di attività di ciascuna struttura scientifica. I risultati delle ricerche devono essere resi pubblici.

7. 13.

Soave, Guerzoni, Gelli, Sangiorgio, Di Prisco.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

7. 12.

De Julio.

Al comma 2, dopo le parole: attività di servizio aggiungere le seguenti: e sperimentazione.

7. 23.

Arnaboldi, Fagni.

Al comma 2, dopo le parole: enti pubblici e privati aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

7. 24.

Arnaboldi, Fagni.

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere le parole: previo parere favorevole della Commissione nazionale di controllo sulla ricerca e sulla didattica di cui all'articolo 13-bis.

7. 7.

Poli Bortone, Rallo, Servello.

* Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: I risultati delle ricerche devono essere resi pubblici.

7. 14.

De Julio.

* Al comma 2, aggiungere in fine: I risultati di tutte le ricerche svolte presso l'Università devono essere resi pubblici.

7. 26.

Arnaboldi, Fagni.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e possono essere regolate da convenzioni secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 3. Tali convenzioni non possono prevedere l'inserimento di rappresentanti delle parti esterne all'Università negli organi permanenti di governo, gestione e controllo dell'Università stessa.

7. 2.

Mattioli, Scalia, Tamino.

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: I contributi ed i finanziamenti dei privati finalizzati ad attività di servizio e di ricerca debbono essere maggiorati di almeno il 50 per cento rispetto ai costi delle attività suddette. La quota di finanziamento derivante da tale maggiorazione viene destinata dal Consiglio di amministrazione al sostegno delle aree di ricerca di base prive di finanziamento privato.

7. 29.

Arnaboldi, Fagni.

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Consiglio di amministrazione recepisce i programmi delle strutture e ne garantisce la pubblicità e la diffusione, curando che le Università provvedano a pubblicare annualmente un elenco aggiornato degli enti compresi nei programmi delle strutture. A tal fine presso il Rettorato viene tenuto un registro delle forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti, convenzioni e prestazioni a pagamento, contenente l'esatta indicazione dell'ente, la natura e i fini del contributo o della prestazione fornita dall'Università e l'am-

montare dei finanziamenti, contributi, frutti o rendite.

7. 25.

Arnaboldi, Fagni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Gli enti pubblici e privati a favore dei quali vengono svolte le attività di ricerca e di servizio finalizzate, di cui al comma precedente, devono comprendere i relativi finanziamenti e contributi con una maggiorazione del 20 per cento. Tale quota sarà destinata al finanziamento di ricerche in settori scientifici diversi o alla acquisizione di servizi o strutture per la didattica, con deliberazione del consiglio di amministrazione su conforme parere del Senato accademico.

7. 6.

Poli Bortone, Rallo, Servello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I risultati delle ricerche devono essere pubblici e di proprietà pubblica. Le Università non possono comunque ricevere finanziamenti e contributi finalizzati anche indirettamente alla ricerca militare. In particolare, non sono consentite ricerche a fini bellici o comunque concernenti la tecnologia degli armamenti convenzionali, nucleari, chimici, batteriologici. Le Università non possono altresì ricevere finanziamenti e contributi finalizzati alla manipolazione genetica, o a ricerche comunque lesive della dignità della persona o in contrasto coi principi della Costituzione e della Carta dei Diritti dell'Uomo.

7. 30.

Arnaboldi, Fagni.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: dei partecipanti al dottorato di ricerca e degli studenti.

7. 31.

Arnaboldi, Fagni.

Al comma 4 sopprimere le parole: , e privati.

7. 32.

Arnaboldi, Fagni.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione della ricerca militare e di quella finalizzata alla manipolazione genetica o comunque lesiva della dignità della persona o in contrasto con i principi costituzionali.

7. 33.

Arnaboldi, Fagni.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere favorevole della Commissione nazionale di controllo sulla ricerca e sulla didattica di cui all'articolo 13-bis.

7. 5. Poli Bortone, Rallo, Servello.

Al comma 5 sostituire le parole: possibilità di destinare una quota con le seguenti: destinazione di una quota.

7. 34. Arnaboldi, Fagni.

* Al comma 5 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 per cento.

7. 16. Mattioli, Scalia, Tamino.

* Al comma 5 sostituire le parole: non inferiore al 15 per cento con le seguenti: non inferiore al 50 per cento.

7. 36. Arnaboldi, Fagni.

Al comma 5* sostituire le parole: non inferiore al 15 per cento con le seguenti: non inferiore al 15 per cento, ovvero qualora beneficiario sia un ente privato non inferiore al 50 per cento.

7. 37. Arnaboldi, Fagni.

Al comma 5 dopo le parole: legge 24 luglio 1981, n. 391 aggiungere le seguenti: nonché della quota spettante al personale direttamente coinvolto in tali attività, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

7. 35. Arnaboldi, Fagni.

Al comma 5 dopo le parole: al finanziamento della ricerca di base aggiungere le seguenti: o comunque a ricerche decise, in assoluta autonomia dagli organismi scientifici di ateneo.

7. 3. Mattioli, Scalia, Tamino.

A Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. Il rettore presenta annualmente al Ministro e trasmette all'Istituto di cui all'articolo 21 una relazione sull'attività di ricerca di ateneo, elaborata sulla base delle relazioni dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche e corredata dal parere obbligatorio del Senato accademico.

7. Lo statuto prevede strumenti per la valutazione dell'efficacia dell'attività svolta dalle singole strutture, del grado di rendimento da esse raggiunto, della produttività nell'impiego delle risorse, sulla base degli indicatori di cui all'articolo 21.

8. Le relazioni ed il parere di cui al comma 6 utilizzano i predetti strumenti di valutazione.

7. 19. Il Relatore.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

* 6. Il rettore presenta annualmente al ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attività di ricerca di ateneo, elaborata secondo modalità definite dallo statuto e

corredata dei pareri del senato accademico e dell'organismo di cui al comma 7.

7. Lo statuto prevede la costituzione di organismi i quali fissano i parametri per la valutazione dell'efficacia dell'attività svolta dalle singole strutture, del grado di rendimento da esse raggiunto, della produttività nell'impiego delle risorse. Tali organismi utilizzano i parametri di valutazione ai fini dell'emanazione del parere di cui al comma 6. Il senato accademico si avvale dell'attività dell'organismo di valutazione ai fini della elaborazione del programma di sviluppo di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a).

7. 10. Guerzoni, Soave, De Julio.

Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto delle libertà di ricerca dei professori, dei ricercatori, nonché del personale tecnico amministrativo addetto alla ricerca e degli studenti che vi partecipano.

7. 38. Arnaboldi, Fagni.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. I dipartimenti e le altre strutture scientifiche inoltre pubblicano l'elenco degli enti pubblici e privati con cui intrattengono qualsiasi forma di rapporto, indicando l'entità delle eventuali contribuzioni finanziarie, la denominazione dei corrispondenti progetti di collaborazione scientifica e le specifiche strutture con cui tali rapporti sono intrattenuti.

7. 4. Mattioli, Scalia, Tamino.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

* 8. I risultati delle ricerche devono essere pubblici e di proprietà pubblica. Non sono consentite ricerche a fini militari.

7. 17. Mattioli, Scalia, Tamino.

Il deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde), nel far presente che il suo emendamento 7.18 sostituisce l'emendamento 7.1 da lui presentato, sottolinea anzitutto che gli emendamenti del suo gruppo sono volti essenzialmente a introdurre nel testo elementi di trasparenza che garantiscano l'effettiva autonomia della ricerca.

Raccomanda quindi l'approvazione dei suoi emendamenti 7.2, 7.16 e 7.3, volto quest'ultimo a ribadire il principio che le ricerche sono decise in assoluta autonomia dagli organismi scientifici di ateneo.

Raccomanda infine l'approvazione dei suoi emendamenti 7.4 e 7.17 di cui illustra le finalità e la portata.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC), cui si associa il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI, osserva anzitutto che delle esigenze espresse dal deputato Mattioli la Commissione si è già fatta carico approvando un nuovo testo del comma 4 dell'articolo 2.

Per quanto riguarda l'emendamento Mattioli 7.17, condivide la prima parte in cui si afferma che i risultati delle ricerche devono essere pubblici; non concorda invece sulla parte restante e si chiede in particolare che cosa si intenda con l'espressione « ricerche a fini militari ».

Il deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde) chiarisce che il significato del suo emendamento 7.17 è volto proprio ad evitare quelle specializzazioni della ricerca

direttamente mirate a fini militari.

Il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.13, osservando con soddisfazione che buona parte del suo contenuto è recepito nell'emendamento 7.15 del relatore. Illustra quindi il suo emendamento 7.10, mettendo in risalto i punti di contatto esistenti con l'emendamento 7.19 presentato dal relatore.

Dichiara infine di condividere lo spirito dell'emendamento Arnaboldi 7.23.

Dopo che il ministro dell'università Antonio RUBERTI ha sottolineato che l'emendamento 7.23 appare in effetti ulteriore in quanto la sperimentazione è solo uno dei modi per fare ricerca, il deputato Sergio DE JULIO (gruppo sinistra indipendente) chiede preliminarmente al Governo chiarimenti sul significato del comma 1 del testo approvato dal Senato, in particolare per quanto riguarda il problema del pagamento delle missioni.

Il ministro dell'università Antonio RUBERTI fa presente che il problema sollevato dal deputato De Julio è stato a lungo dibattuto nel corso dell'esame al Senato. Ritene, in realtà, che il problema del pagamento delle missioni non sussista nei casi in cui si faccia effettivamente ricerca; in questa prospettiva appare condivisibile il testo approvato dal Senato.

Il deputato Sergio DE JULIO (gruppo sinistra indipendente) raccomanda quindi l'approvazione dei suoi emendamenti 7.11, 7.12 e 7.14 di cui illustra le finalità e la portata.

Dopo che il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS) ha dichiarato di condividere il contenuto degli emendamenti De Julio 7.14 e Arnaboldi 7.30, il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC), in ordine all'emendamento 7.30, ribadisce le perplessità già espresse in precedenza sull'emendamento Mattioli 7.17, ritenendo in particolare ambigua l'espressione « ricerca a fini bellici ».

Dopo che il deputato Sergio De Julio (gruppo sinistra indipendente), cui si associa il Presidente Costante PORTATADINO, ha sottolineato che la salvaguardia reale da un uso strumentale della ricerca è rappresentato dalla pubblicità dei suoi risultati, il deputato Bianca GELLI (gruppo comunista-PDS) dichiara di non condividere la formulazione dell'emendamento Arnaboldi 7.30 che appare assai restrittiva di una libera ricerca dell'università.

Il deputato Edda FAGNI (gruppo misto), nel raccomandare l'approvazione degli emendamenti da lei presentati insieme alla collega Arnaboldi, illustra in particolare le finalità dell'emendamento 7.30 sottolineando che la pubblicità non deve riguardare solo i risultati ma deve comprendere anche le finalità della ricerca.

Il deputato Giovanni BRUNI (gruppo repubblicano) non concorda con l'emendamento 7.30, sottolineando che la ricerca della scienza è neutra, mentre le finalità sono una questione diversa che coinvolge una volontà politica.

Nessun altro chiedendo di parlare, il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC), nel raccomandare l'approvazione dei suoi emendamenti 7.15 e 7.19, esprime parere favorevole sugli emendamenti De Julio 7.11 e 7.14, Mattioli 7.17 (relativamente alla sua prima parte) e Arnaboldi 7.26; esprime parere contrario sugli emen-

damenti Poli Bortone 7.7, 7.6 e 7.5, Mattioli 7.3 e Arnaboldi e Fagni 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.55, 7.36, 7.37 e 7.38. Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Soave 7.13, De Julio 7.12 e 7.10 e Mattioli 7.16 e 7.4. Invita inoltre al ritiro dell'emendamento Mattioli 7.2 per ripresentare eventualmente riferito all'articolo 8. Si rimette infine alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento Mattioli 7.18.

Il ministro dell'università Antonio RUBERTI, nel concordare con il parere espresso dal relatore, esprime alcune perplessità sul contenuto degli emendamenti De Julio 7.14, Mattioli 7.17 e Arnaboldi 7.26. Ritene infatti che stabilire il principio che i risultati delle ricerche devono essere pubblici possa porre delle difficoltà per quanto riguarda la gestione concreta della ricerca, rappresentando una remora per la stipula di contratti e convenzioni tra università e privati che richiedono, al contrario, la tutela degli interessi alla riservatezza. La formulazione dell'emendamento 7.14 potrebbe semmai essere accolta specificando che devono essere resi pubblici solo i risultati scientifici delle ricerche.

Dopo che il Presidente Costante PORTATADINO ha osservato che le osservazioni svolte dal ministro sono volte a non escludere la possibilità di norme che garantiscano la tutela della riservatezza, e dopo che il deputato Bianca GELLI (gruppo comunista-PDS) ha fatto presente che, anche con la modifica proposta dal ministro, possono permanere difficoltà, il deputato Sergio DE JULIO (gruppo sinistra indipendente) accoglie l'invito a riformulare il suo emendamento 7.14 nel senso indicato dal Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Arnaboldi 7.20.

Avendo il ministro dell'università Antonio RUBERTI invitato al ritiro dell'emendamento Mattioli 7.18, il deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde) insiste nella votazione del suo emendamento di cui ribadisce le finalità.

Il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS) annuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento Mattioli 7.18 in quanto esprime concetti già presenti nel testo della legge.

Dopo che il deputato Giovanni BRUNI (gruppo repubblicano) ha annunciato il suo voto contrario all'emendamento 7.18 e dopo che il deputato Edda FAGNI (gruppo misto) ha espresso invece il suo voto favorevole, la Commissione respinge l'emendamento Mattioli 7.18.

Il deputato Edda FAGNI (gruppo misto) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.21 di cui è cofirmataria illustrandone le finalità.

Dopo che il deputato Giovanni BRUNI (gruppo repubblicano) ha espresso il suo voto contrario sull'emendamento 7.21, la Commissione lo respinge.

La Commissione approva, favorevole relatore e Governo, l'emendamento De Julio 7.11.

La Commissione respinge, previa dichiarazione di astensione del deputato Gianni MATTIOLI (gruppo verde), l'emendamento Arnaboldi 7.22.

Essendo stato dichiarato decaduto per assenza del presentatore il subemenda-

mento 0.7.15.1, il deputato Sergio De JULIO (gruppo sinistra indipendente), aderendo all'invito del Governo ritira il suo emendamento 7.14, presentandolo come subemendamento all'emendamento 7.15 del relatore:

A Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: I risultati scientifici delle ricerche devono essere resi pubblici.

0.7.15.2

De Julio.

La Commissione approva il subemendamento De Julio 0.7.15.2 ed approva quindi l'emendamento 7.15 del relatore così come modificato; risultano così preclusi gli emendamenti Soave 7.13, Arnaboldi 7.27 e 7.28, De Julio 7.12, Arnaboldi 7.23 e 7.24, Poli Bortone 7.7 e 7.25.

Essendo stato ritirato l'emendamento Mattioli 7.2, la Commissione respinge gli emendamenti Arnaboldi 7.29 e 7.25.

Essendo stato dichiarato decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 7.6, il deputato Edda FAGNI (gruppo misto) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.30 di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge gli emendamenti Arnaboldi 7.30, 7.31, 7.32 e 7.33.

Essendo stato dichiarato decaduto l'emendamento Poli Bortone 7.5, la Commissione respinge l'emendamento Arnaboldi 7.34.

Dopo il ritiro dell'emendamento Mattioli 7.16, la Commissione respinge l'emendamento Arnaboldi 7.36.

Il deputato Edda FAGNI (gruppo misto) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 7.37 di cui illustra le finalità.

La Commissione respinge gli emendamenti Arnaboldi 7.37 e 7.35 e Mattioli 7.3.

Il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS) annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 7.19 del relatore che recepisce essenzialmente il contenuto del suo emendamento 7.10 che, pertanto, è da intendersi ritirato.

La Commissione approva l'emendamento 7.19 del relatore; risulta così precluso l'emendamento Arnaboldi 7.38.

Vengono infine ritirati gli emendamenti Mattioli 7.4 e 7.17.

La Commissione approva infine l'articolo 7 così modificato.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) invita i colleghi che intendessero presentare ulteriori emendamenti ai successivi articoli a farlo con tempestività così da permettere al relatore ed al Governo un esame più ordinato e sollecito e consentire una fascicolazione completa degli emendamenti stessi.

Il Presidente Costante PORTATADINO rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Giovedì 11 luglio 1991, ore 9.10. — Presidenza del Presidente MAURO SEPIA, indi del Vicepresidente Costante PORTATADINO. — Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio Ruberti.

Il Presidente MAURO SEPIA ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha approvato con modificazioni l'articolo 8 del disegno di legge n. 5460 assunto quale testo base.

Avverte che all'articolo 9 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: con l'eccezione di quelle concernenti il reclutamento e i trasferimenti ad altra sede dei professori con le seguenti: comprese quelle concernenti il reclutamento da effettuarsi con concorsi espletati dalle Università. È competenza delle università, altresì, il trasferimento ad altra sede dei professori. I professori della seconda fascia, con almeno 9 anni di incarico ufficiale di docenza, ottengono il passaggio alla prima fascia, previo giudizio idoneativo, da effettuarsi secondo le modalità già previste dalle norme vigenti. Le norme sull'incompatibilità, in vigore, nei confronti dei professori avente mandato parlamentare sono abrogate.

9. 10.

Mensorio.

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: e dei professori incaricati stabilizzati o prorogati, attualmente in servizio presso le singole sedi universitarie, che conservano la titolarità del corso di insegnamento sino al pensionamento.

9. 1.

Cafarelli.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Restano di competenza del Ministero il reclutamento, gli inquadramenti, le promozioni ed i trasferimenti di sede del personale con qualifica dirigenziale.

9. 14.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 5.

9. 3.

De Julio, Guerzoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini di una equilibrata definizione delle dotazioni dei posti attribuiti ai singoli atenei, le piante organiche di cui al comma 4 sono adottate sulla base di indicatori nazionali relativi al rapporto tra personale non docente e ricercatore, definiti dall'organismo di cui all'articolo 21.

9. 4.

Soave, Guerzoni, Gelli, De Julio, Sangiorgio.

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le università possono comunque, nel rispetto della spesa complessiva occorrente per la dotazione dei posti attribuiti all'Ateneo, modificare i contingenti delle singole qualifiche funzionali e dei singoli profili professionali. Possono inoltre individuare profili professionali diversi da quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, stabilendone l'assimilazione alle aree ed ai profili esistenti.

9. 26.

De Julio.

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le università possono comunque, nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva per il personale non docente, modificare i contingenti dei singoli profili professionali dell'organico di ateneo.

9. 8.

Guerzoni, De Julio.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 2, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, sono estese alla determinazione dell'organico ed alla modifica dei contingenti dei singoli profili professionali.

9. 18.

Arnaboldi, Fagni.

Sopprimere il comma 6.

9. 19.

Arnaboldi, Fagni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Limitatamente a nuovi profili professionali del personale tecnico e amministrativo, ciascun ateneo può coprire una quota fino al 5 per cento dell'organico con contratti di diritto privato, purché nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva per il personale non docente.

9. 9.

Guerzoni, De Julio.

Sopprimere il comma 7.

9. 20.

Arnaboldi, Fagni.

Al comma 7, sopprimere le parole: ad eccezione dei dirigenti, ai quali si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento netto economico del personale dirigente dello Stato.

9. 22.

Arnaboldi, Fagni.

Al comma 7, sostituire le parole: in materia di stato giuridico e trattamento economico con le seguenti: in applicazione delle norme vigenti e in materia di trattamento economico accessorio.

9. 21.

Arnaboldi, Fagni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Alla delegazione di parte pubblica per gli accordi del comparto del personale tecnico ed amministrativo delle università, partecipa, quale componente, un rettore designato dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

9. 15.

Il Relatore.

Al comma 8, sostituire i primi due periodi con i seguenti:

L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione ad un diri-

gente superiore dell'università, ovvero, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, a dirigente generale e superiore di altra amministrazione pubblica, o ad esperti a tempo pieno e di elevata qualificazione, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. L'incarico ha durata pari a quella del rettore, e può essere rinnovato.

9. 6.

Guerzoni, Soave, Gelli, Fachin Schiavi, De Julio.

Al comma 8, nel primo periodo, sopprimere le seguenti parole: o di altra amministrazione statale.

9. 12.

Ciliberti.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: su proposta del Rettore.

9. 23.

Arnaboldi, Fagni.

Al comma 8, sopprimere le parole: L'incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

9. 25.

Arnaboldi, Fagni.

Al comma 8, sostituire le parole: o di altra Amministrazione statale con le seguenti: sulla base di una graduatoria nazionale per merito comparativo.

9. 24.

Arnaboldi, Fagni.

Al comma 8 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Con delibera del consiglio di amministrazione è determinata l'indennità di carica da attribuire per lo svolgimento delle funzioni di direttore amministrativo, con oneri a carico del bilancio della università.

* 9. 11.

Ciliberti.

Al comma 8 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Con deliberazione del consiglio di amministrazione è determinata la misura dell'indennità di carica da attribuire per lo svolgimento delle funzioni di direttore amministrativo con oneri a carico del bilancio dell'università.

* 9. 16.

Il Relatore.

Al comma 8 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La presente disposizione non si applica a coloro che abbiano conseguito la qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo a seguito di concorso bandito ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 23. Il consiglio di amministrazione dovrà determinare l'indennità di carica da corrispondere ai direttori amministrativi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali. Gli oneri relativi daranno a carico del bilancio dell'università.

9. 13.

Savino.

Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo:

Il direttore amministrativo risponde, per la parte di sua competenza, della realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi di governo dell'ateneo.

9. 7. Guerzoni, De Julio.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

8-bis. La direzione delle biblioteche delle università, e dei Centri di informazione e documentazione comunque denominati, è affidata al personale che riveste la qualifica di funzionario di biblioteca, coordinatore di biblioteca e coordinatore generale di biblioteca.

9. 26. Arnaboldi, Fagni.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

8-bis. Al personale non docente delle università, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, proveniente dalle ex carriere direttive ed in servizio presso le università in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 con la qualifica di direttore di sezione, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 155 della legge stessa al maturare di una anzianità pari a quella richiesta dal precedente ordinamento per il conseguimento della qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifiche equiparate.

9. 5. Cafarelli, Casati.

Al comma 8 aggiungere il seguente comma:

9. I dirigenti superiori in servizio presso l'Ateneo che non espletino l'incarico di direttore amministrativo, esercitano funzioni di consigliere per lo svolgimento di specifici compiti attribuiti dal consiglio di amministrazione secondo criteri generali definiti dallo statuto ».

9. 17. Il Relatore.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. I tecnici laureati di ruolo aventi i requisiti previsti dall'articolo 50 n. 3) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono collocati in soprannumero a domanda, nel ruolo dei ricercatori confermati universitari (o nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari dell'università), conservando ai fini economici e di progressione di carriera l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

2. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei tecnici laureati in applicazione del disposto di cui ai commi precedenti, sono soppressi.

* 9. 01. Cafarelli.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. I tecnici laureati di ruolo aventi i requisiti previsti dall'articolo 50 n. 3) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono collocati in soprannumero a domanda, nel ruolo dei ricercatori confermati universitari (o nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari dell'università), conservando ai fini economici e di progressione di carriera l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

2. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei tecnici laureati in applicazione del disposto di cui ai commi precedenti, sono soppressi.

* 9. 02. Viti, Ferrari Bruno.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. I tecnici laureati di ruolo aventi i requisiti previsti dall'articolo 50 n. 3) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono collocati in soprannumero a domanda, nel ruolo dei ricercatori confermati universitari (o nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari dell'università), conservando ai fini economici e di progressione di carriera l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

2. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei tecnici laureati in applicazione del disposto di cui ai commi precedenti, sono soppressi.

* 9. 03. Poli Bortone.

Il Presidente Mauro SEPPIA, sostituendo il relatore momentaneamente assente, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 9. 14 e 9. 15 del relatore, gli identici Ciliberti 9. 11 e 9. 16 del relatore, 9. 17 del relatore e Guerzoni 9. 7; esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI esprime parere contrario sull'emendamento Guerzoni 9. 7; per il resto concorda con il parere espresso dal relatore.

Il deputato Costante PORTATADINO (gruppo DC) suggerisce una breve sospensione della seduta per consentire l'effettuazione di alcuni approfondimenti informati.

Non essendovi obiezioni, il Presidente Mauro SEPPIA sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 9,30, è ripresa alle 9,45).

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che, a seguito degli approfondimenti effettuati, sono stati presentati i seguenti nuovi emendamenti:

Al comma 4, sostituire le parole: nella quale è inquadrato il personale dipendente con le seguenti: sulla base di indicatori nazionali relativi al rapporto tra personale non docente, studenti iscritti e personale docente e ricercatore, definiti dall'organi-

simo di cui all'articolo 21.

9. 29.

Soave, Guerzoni.

Al comma 5, sostituire le parole: Le piante organiche di cui al comma 4 sono adottate nei limiti con le seguenti: Nella pianta organica di cui al comma 4 è inquadrato il personale dipendente nei limiti.

9. 30.

Il Governo.

Al comma 5 aggiungere, dopo il primo periodo il seguente: L'attribuzione di nuovi posti alle università deve tener conto, al fine del loro superamento, delle carenze rispetto alle piante definite ai sensi del comma 4.

9. 31.

Il Governo.

Essendo stato dichiarato decaduto l'emendamento Mensorio 9.10, il deputato Francesco CAFARELLI (gruppo DC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.1 volto a sanare l'attuale situazione di precarietà in cui versano i professori incaricati stabilizzati.

Il deputato Costante PORTATADINO (gruppo DC) chiede chiarimenti al Governo in ordine alla portata dell'emendamento 9.1.

Il ministro Antonio RUBERTI osserva anzitutto che non è possibile sanare per via amministrativa o giudiziaria situazioni legate ad una precisa normativa di legge o ad effetti concorsuali. Ribadisce l'esigenza che venga pienamente garantito il rispetto dei giudizi di idoneità previsti dalla legge a tutela del livello qualitativo dei professori. Sottolinea che il problema posto può essere risolto nel senso dell'utilizzazione del personale in questione presso altra amministrazione.

Avendo il deputato Giancarlo TESINI (gruppo DC) fatto presente che tale situazione si è aggravata anche perché tale personale ha continuato ad insegnare presso le università, il ministro Antonio RUBERTI non può non rilevare che quanto sottolineato si è in effetti verificato per il prevalere nell'università italiana di una eccessiva condiscendenza verso situazioni del genere, con la conseguenza che anche professori non idonei continuano ad insegnare.

Previo l'astensione del deputato Costante PORTATADINO (gruppo DC), la Commissione respinge l'emendamento Cafarelli 9.1 ed approva successivamente l'emendamento Soave 9.29.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) dichiara la sua contrarietà all'emendamento 9.14 del relatore che, se approvato, eliminerebbe ogni flessibilità nell'utilizzazione del personale con qualifica dirigenziale; invita pertanto il relatore al ritiro dell'emendamento che potrebbe avere effetti negativi.

Dopo che il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS) ha fatto presente che in effetti la formulazione dell'emendamento 9.14 appare consacrare forti elementi di rigidità, il Presidente Mauro SEPPIA, alla luce delle osservazioni emerse, ritiene opportuno ritirare, a nome del

relatore, l'emendamento 9.14 riservandosi ulteriori approfondimenti nel proseguo dell'esame.

Essendo stati ritirati gli emendamenti De Julio 9.3 e Soave 9.4, la Commissione approva, previa dichiarazione di astensione del deputato Adriana POLI BORTONE (gruppo MSI-destra nazionale), l'emendamento 9.30 del Governo.

Essendo stato dichiarato decaduto l'emendamento De Julio 9.26, il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.8 di cui illustra le finalità e la portata.

Avendo il ministro Antonio RUBERTI ribadito la sua contrarietà a tale emendamento, il deputato Adriana POLI BORTONE (gruppo MSI-destra nazionale) annuncia il suo voto contrario motivato dalla convinzione che sia opportuna una programmazione centrale per le dotazioni organiche.

Dopo che il deputato Giovanni BRUNI (gruppo repubblicano) ha osservato che l'emendamento 9.8 persegue una finalità condivisibile ma con il rischio di produrre effetti pratici negativi, la Commissione respinge l'emendamento Guerzoni 9.8.

La Commissione approva l'emendamento 9.31 del Governo e respinge gli emendamenti Arnaboldi 9.18 e 9.19, dopo che il deputato Edda FAGNI (gruppo misto) ne ha raccomandato la loro approvazione.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.9 volto ad introdurre nella legge qualche margine di flessibilità per assicurare almeno i servizi essenziali dell'ateneo.

Il ministro Antonio RUBERTI ribadisce il parere contrario sull'emendamento 9.9 soprattutto per ragioni di opportunità; non sono ancora maturi i tempi per introdurre nell'università una diversa ed auspicabile cultura che sia caratterizzata dai contratti di diritto privato a tempo determinato.

Il Presidente Mauro SEPPIA invita al ritiro dell'emendamento 9.9 osservando che il suo contenuto potrebbe trovare una regolamentazione più idonea nel provvedimento sul riordino dello stato giuridico del personale universitario.

Dopo che il deputato Giovanni BRUNI (gruppo repubblicano) ha sottolineato che occorre reintrodurre la possibilità del licenziamento superando la cultura del posto, la Commissione respinge l'emendamento Guerzoni 9.9.

Avendo il deputato Edda FAGNI (gruppo misto) raccomandato l'approvazione dell'emendamento 9.20 di cui è cofirmatario, volto a sopprimere il comma 7 che opera nel senso di una surrettizia privatizzazione, la Commissione respinge gli emendamenti Arnaboldi 9.20, 9.22 e 9.21.

Dopo che il ministro Antonio RUBERTI ha offerto alcuni chiarimenti sull'emendamento 9.15 del relatore - in risposta ad una richiesta in tal senso rivolta dal deputato Sergio Soave - la Commissione approva l'emendamento 9.15 del relatore.

Il deputato Luciano GUERZONI (Gruppo Sinistra indipendente) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.6 volto

ad ampliare la flessibilità nell'attribuzione dell'incarico di direttore amministrativo, superando il vincolo dell'appartenenza all'amministrazione statale.

Il deputato Giovanni BRUNI (Gruppo repubblicano) si dichiara favorevole all'emendamento 9.6 ritenendo essenziale superare il protezionismo nell'università ed incentivare l'emulazione non favorendo « gli appollaiati ».

Avendo il deputato Adriana POLI BORTONE (Gruppo MSI-destra nazionale) espresso la sua contrarietà sull'emendamento 9.6 dichiarandosi perplessa per il riferimento agli esperti di cui alla legge n. 168, il deputato Giancarlo TESINI (gruppo DC) ritiene che l'emendamento in esame potrebbe provocare effetti di demotivazione sul personale dell'amministrazione statale: di qui il suo voto contrario.

Il deputato Francesco CASATI (gruppo DC) osserva che l'emendamento 9.6 potrebbe contribuire a fornire un utile stimolo per il personale, ed il deputato Maria Luisa SANGIORGIO (Gruppo comunista-PDS), nel condividere l'emendamento 9.6, considera opportuno ampliare la scelta per gli incarichi di alta responsabilità.

Il ministro Antonio RUBERTI ritiene doveroso mettere in risalto gli aspetti positivi del testo approvato dal Senato; per la prima volta è previsto che siano le università a scegliersi un direttore amministrativo. Giudica opportuno non modificare il nuovo testo che ritiene più rispondente alla realtà dell'Università italiana.

Il deputato Nicola SAVINO (Gruppo PSI) annuncia che voterà contro l'emendamento 9.6 per disciplina di gruppo, anche se il suo convincimento politico è favorevole allo spirito di tale emendamento che persegue una concezione non burocratica dell'amministrazione.

Dopo che il deputato Francesco CAFARELLI (gruppo DC) ha annunciato il suo voto contrario, la Commissione respinge l'emendamento Guerzoni 9.6.

Il deputato Franco CILIBERTI (gruppo DC) ritira il suo emendamento 9.12 la cui presentazione intende svolgere la funzione di segnale politico; auspica pertanto che il relatore e il Governo siano sensibili al contenuto della sua proposta emendativa.

Previo dichiarazione di voto favorevole del deputato Adriana POLI BORTONE (gruppo MSI-destra nazionale), la Commissione respinge l'emendamento Arnaboldi 9.23 e gli emendamenti Arnaboldi 9.25 e 9.24.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) chiede chiarimenti sulla portata degli identici emendamenti Ciliberti 9.11 e 9.16 del relatore che disattendono il testo approvato dal Senato proprio in una di quelle parti in cui esso si presenta più autonomistico; invita pertanto il relatore a ripensare il suo emendamento.

Avendo il deputato Franco CILIBERTI (gruppo DC) ritirato il suo emendamento 9.11, il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC), nel ritirare il suo emendamento 9.16, presenta i seguenti emendamenti:

A Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo « La misura dell'indennità è deliberata dal Consiglio di amministrazione ».

ne ».
9. 40.

Al comma 8, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: « previa deliberazione del Consiglio di amministrazione ».

9. 39

La Commissione approva, favorevole il Governo, gli emendamenti 9.39 e 9.40 del relatore.

Essendo stato ritirato l'emendamento Savino 9.13, il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.7 volto ad introdurre nell'amministrazione pubblica un necessario criterio di responsabilità.

Dopo che il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) ha ribadito la sua contrarietà a tale emendamento, la Commissione respinge l'emendamento Guerzoni 9.7.

Previo illustrazione da parte del deputato Edda FAGNI (gruppo misto) che ne raccomanda l'approvazione, la Commissione respinge l'emendamento Arnaboldi 9.26.

Il deputato Francesco CAFARELLI (gruppo DC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.5 volto ad eliminare sperequazioni esistenti tra personale di uguale livello.

Il ministro Antonio RUBERTI, nel rilevare che il problema ha una sua importanza, ritiene peraltro che esso vada risolto nel disegno di legge sul personale non docente, attualmente all'esame del Senato, che rappresenta la sede idonea.

Il deputato Francesco CAFARELLI (gruppo DC), prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, ritira il suo emendamento 9.5 riservandosi di ripresentarlo riferito ad altro articolo.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) si dichiara fermamente contrario all'emendamento 9.17 del relatore che inventa una nuova categoria del personale, con il rischio di rendere gli atenei ingovernabili.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE (gruppo DC) osserva che l'emendamento da lui presentato non fa altro che estendere all'università la prassi già esistente in tutti i Ministeri; ciò contribuirebbe a far diminuire, e non ad aumentare, la conflittualità.

Dopo prova e controprova, la Commissione approva l'emendamento 9.17 del relatore.

Dopo che il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS) ha annunciato il voto contrario del suo gruppo sull'articolo 9, e che il deputato Giovanni BRUNI (gruppo repubblicano) ha annunciato l'astensione, la Commissione approva l'articolo 9 così come modificato.

Il deputato Francesco CAFARELLI (gruppo DC) raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 9.01 volto a ribadire la sostanziale identità tra assistenti e tecnici laureati secondo quanto già previsto in un ordine del giorno approvato

dal Senato e da recenti sentenze della Corte Costituzionale.

Il Presidente Mauro SEPPIA osserva che la sede più opportuna per risolvere tale problema è piuttosto il provvedimento sul riordino dello stato giuridico del personale.

Il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS), nel ricordare che il suo gruppo non ha presentato alcun specifico emendamento su tale questione non ritenendo il provvedimento in esame la sede idonea, condividendo però il merito dell'emendamento, annuncia che il suo gruppo voterà favorevolmente.

Il deputato Adriana POLI BORTONE (gruppo MSI-destra nazionale) raccomanda l'approvazione del suo identico articolo aggiuntivo 9.03 volto a far onorare gli impegni assunti dal Governo ed a lungo disattesi.

Dopo che il deputato Giovanni BRUNI (gruppo repubblicano) ha sottolineato che non appare questa la sede più idonea a risolvere tale questione, il deputato Giancarlo TESINI (gruppo DC) nell'invitare al ritiro degli articoli aggiuntivi, si richiama alla responsabilità di tutti i colleghi parlamentari, anche quelli facenti parte dell'opposizione.

Il deputato Francesco CASATI (gruppo DC) osserva che il Governo si è impegnato da tempo a prendere iniziative sulla materia trattata dagli articoli aggiuntivi; auspicando che tale situazione possa essere presto sanata, si associa all'invito al ritiro degli articoli aggiuntivi presentati.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) ricorda che l'opposizione ha sempre svolto con lealtà il suo ruolo, essendo impedita dall'apportare miglioramenti al testo a causa dell'atteggiamento di chiusura della maggioranza; il suo gruppo non ha presentato emendamenti in materia convinto che questa non sia la sede opportuna, peraltro di fronte ad articoli aggiuntivi presentati da altri deputati, alcuni dei quali della maggioranza, non si può certo chiedere al suo gruppo di non votare favorevolmente in relazione ad un contenuto condivisibile nel merito.

Avendo il deputato Costante PORTATADINO (gruppo DC) chiesto chiarimenti al Governo, il ministro Antonio RUBERTI conferma l'invito al ritiro degli articoli aggiuntivi non essendo questa la sede idonea, in un quadro di coerenza del quadro legislativo; assicura la sua disponibilità ad affrontare il problema in sede di riordino complessivo del personale.

Il deputato Francesco CAFARELLI (gruppo DC) prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, ritira il suo articolo aggiuntivo 9.01.

La Commissione respinge quindi gli identici articoli aggiuntivi Viti 9.02 e Poli Bortone 9.03.

Il deputato Sergio SOAVE (gruppo comunista-PDS) chiede che l'esame dell'articolo 10 venga accantonato per permettere un approfondimento delle tematiche relative al senato degli studenti.

La Commissione accoglie la proposta di accantonare l'articolo 10.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 11 cui risultano riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 4.

Arnaboldi.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

« 1. Ogni università istituisce, con il proprio statuto, un'opportunità, che opera per attuare nell'università i principi di parità, di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903.

2. In particolare il Comitato:

a) promuove iniziative atte a garantire pari opportunità tra i sessi;

b) verifica le condizioni di studio, lavoro e partecipazione democratica;

c) opera per rimuovere ogni genere e forma di discriminazione denunciata o rilevata;

d) formula codici di comportamento e regole di condotta conformi ai principi della parità;

e) esprime pareri sulle modifiche di statuto e di regolamenti;

g) raccoglie e pubblicizza le proposte e le iniziative più rilevanti ai fini dell'attuazione delle pari opportunità ».

11. 2.

Fachin Schiavi, Soave, Gelli.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Comitato per le pari opportunità).

1. Ogni università istituisce, con il proprio statuto, un'opportunità, un Comitato per le pari opportunità, che opera per attuare nell'università i principi di parità, di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e all'articolo 2 della legge n. 125 del 1991.

2. In particolare il Comitato:

a) promuove iniziative atte a garantire pari opportunità tra i sessi;

b) verifica le condizioni di studio, lavoro e partecipazione democratica;

c) opera per rimuovere ogni genere e forma di discriminazione denunciata o rilevata;

d) formula codici di comportamento e regole di condotta conformi ai principi della parità;

e) esprime pareri sulle modifiche di statuto e di regolamenti;

g) raccoglie e pubblicizza le proposte e le iniziative più rilevanti ai fini dell'attuazione delle pari opportunità ».

11. 3.

Fachin Schiavi, Soave, Gelli, Guerzoni.

All'articolo 11, sopprimere le parole: che opera per attuare e promuove i principi di parità.

11. 1.

Soave, Guerzoni.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Il comitato è composto per almeno 1/4 da personale tecnico amministrativo e per almeno 1/4 da studenti. Ha autonomia organizzativa e dispone di fondi propri.

11. 5.

Arnaboldi, Fagni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nello svolgere la propria attività il comitato stabilisce rapporti diretti con le strutture dell'università e ha piena visione e completa informazione degli atti riguardanti il personale e gli studenti; può esprimere pareri riguardanti tutte le situazioni nelle quali ravvisi eventuali discriminazioni. A questo scopo il comitato istituisce un centro di raccolta dati e segnalazioni.

11. 6. Arnaboldi, Fagni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: **A** Sopprimere il comma 2.

1-ter. Le donne che usufruiscono della borsa di dottorato di ricerca che si trovino in maternità in tale periodo hanno diritto a una proroga di 6 mesi della borsa e a una proroga di 12 mesi della scadenza di consegna e discussione della tesi di dottorato. Il comitato pari opportunità vigila sull'applicazione di questa norma.

11. 7. Arnaboldi, Fagni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-quater. Le studentesse che si trovano in maternità nel periodo di regolare iscrizione a un corso di laurea sono esentate dal pagamento della scvratassa di fuori corso per il primo anno. Il comitato vigila sull'applicazione di questa norma.

11. 8. Arnaboldi, Fagni.

Il relatore Vincenzo BONOCORE (gruppo DC) esprime parere favorevole sull'emendamento Fachin Schiavi 11. 3 a condizione di sopprimere la lettera e); invita al ritiro degli emendamenti Fachin Schiavi 11. 2 e Soave 11. 1; esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

Il ministro Antonio RUBERTI concorda con il relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Arnaboldi, 11. 4.

Essendo stato ritirato l'emendamento Fachin Schiavi 11. 2, il deputato Adriana POLI BORTONE (gruppo MSI-destra nazionale) suggerisce di inserire nell'emendamento 11. 3 anche la verifica dell'efficienza dei servizi.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) si dichiara favorevole alla prima parte dell'emendamento 11. 3 sottolineando la delicatezza di richiamare esplicitamente le fonti legislative; riterrebbe più coerente che il relatore proponesse di sopprimere non la sola lettera e) ma, eventualmente, l'intero secondo comma.

Il relatore Vincenzo BONOCORE (gruppo DC) presenta il seguente subemendamento all'emendamento Fachin Schiavi 11. 3:

A Sopprimere il comma 2.

Il Relatore. Il deputato Edda FAGNI (gruppo misto) presenta il seguente subemendamento all'emendamento Fachin Schiavi 11. 3:

Aggiungere, alla fine del comma: Il comitato è composto per almeno 1/4 da personale tecnico amministrativo e per almeno 1/4 da studenti.

Ha autonomia organizzativa e dispone di fondi propri.

0. 11. 3. 1. Arnaboldi, Fagni.

La Commissione respinge il subemendamento Fagni 0. 11. 3. 1 ed approva il subemendamento 0. 11. 3. 2 del relatore; viene quindi approvato l'emendamento Fachin Schiavi 11. 3 così come modificato, interamente sostitutivo dell'articolo 11.

Essendo stato ritirato l'emendamento Soave 11. 1, il Presidente Mauro SEPPIA avverte che, alla luce delle votazioni effettuate, risultano preclusi gli emendamenti Arnaboldi 11. 5, 11. 6, 11. 7 e 11. 8.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 12, cui risultano riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

12. 1. De Julio, Gelli, Soave, Fachin Schiavi, Guerzoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente: nel testo approvato dal Senato.

Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è sostituito dal seguente:

« 2. Fatti salvi i vincoli di destinazione imposti dalla legge a specifici trasferimenti, le università provvedono autonomamente alla destinazione ed alla gestione delle risorse ad esse trasferite dai bilanci dello Stato ».

12. 2. Guerzoni, Soave, De Julio, Gelli.

Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: alla ricerca scientifica universitaria aggiungere: Nel trasferimento dei mezzi finanziari destinati al finanziamento delle Università, sono compresi gli stanziamenti autorizzati in relazione a particolari disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria ferma restando la loro specifica destinazione.

12. 4. Pisicchio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

Al comma 3 dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

Lo statuto di ciascuna università stabilisce le modalità di riserva di una quota del fondo per attività di ricerca gestite dai dipartimenti, con esclusione di ulteriore distribuzione fra i professori o ricercatori che vi afferiscono.

12. 3. Soave, Guerzoni, De Julio, Gelli.

Il relatore Vincenzo BONOCORE (gruppo DC) esprime parere favorevole sull'emendamento Pisicchio 12. 4 e parere contrario sugli altri emendamenti.

Il Ministro Antonio Ruberti invita al ritiro dell'emendamento De Julio 12. 1. ed esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

Il deputato Luciano GUERZONI (gruppo sinistra indipendente) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 12. 1 che, collegato con il successivo 12.2, è volto ad eliminare i limiti all'autonomia presenti

Il relatore Vincenzo BONOCORE (gruppo DC), nel preannunciare un apposito emendamento volto a recepire in parte le esigenze prospettate dal deputato Guerzoni, invita i presentatori - che acconsentono - al ritiro dell'emendamento 12. 1.

La Commissione respinge l'emendamento Guerzoni 12. 2.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che il relatore ha presentato il seguente emendamento:

A Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) il personale. 12. 10. Il Relatore.

La Commissione approva l'emendamento 12. 10 del relatore.

Il deputato Giancarlo TESINI (gruppo DC) fa proprio l'emendamento Pisicchio 12. 4.

Dopo che il deputato Luciano Guerzoni (gruppo sinistra indipendente) ha espresso la propria contrarietà su tale emendamento invitando il presentatore al ritiro, il deputato Giancarlo TESINI (gruppo DC), nel riservarsi l'effettuazione di approfondimenti, ritira l'emendamento 12. 4.

La Commissione respinge l'emendamento Soave 12. 3 ed approva infine l'articolo 12 così come modificato.

Il Presidente Mauro SEPPIA, in relazione all'imminente riunione dell'Ufficio di Presidenza finalizzata all'audizione informale dei soprintendenti dei Teatri di Torino, Genova e Roma, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

DOCUMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' DELL'AQUILA DEL 24.7.91

L'Assemblea ritiene di porre all'interesse dell'opinione pubblica quanto segue:

= Il trattamento economico dei ricercatori non confermati è incongruo. I ricercatori non confermati hanno infatti l'obbligo del tempo pieno ma non percepiscono l'indennità di tempo pieno prevista per i ricercatori confermati che optano per il tempo pieno.

Questa differenza è ancora più illogica e ingiusta alla luce di quanto successivamente previsto dalla legge 158/87 che innalza il limite massimo sia per i ricercatori confermati a tempo pieno che per i ricercatori non confermati (a tempo pieno per obbligo) da 250 a 350 ore.

Contro questa assurda discriminazione, l'assemblea decide:

1. di invitare tutti i gruppi parlamentari a presentare un disegno di legge o un emendamento alle leggi in discussione per eliminare tale ingiustizia;

2. di coordinarsi a livello nazionale per intraprendere una iniziativa legale.

= Nel disegno di legge di riforma del dottorato di ricerca, approvato alla Camera e in discussione al Senato, manca una norma che preveda la possibilità di ridurre il periodo di conferma per i ricercatori in possesso del titolo di Dottore di Ricerca, titolo che attesta lo svolgimento di un non breve periodo di specializzazione nella ricerca scientifica.

L'Assemblea invita i Senatori a introdurre nella legge una apposita norma in tal senso.

BESTIARIO ACCADEMICO

PARLAMENTO

Nel corso della discussione e votazione dell'art. 5 (Autonomia didattica) della legge sull'autonomia (v. "Università Democratica", giugno 1991, p. 9) è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le Commissioni d'esame di profitto, diploma e laurea sono presiedute da un professore di ruolo.

I presentatori sono stati: Viti (Dc), Ferrari Bruno (Dc) e Cafarelli (Dc).

Gli stessi hanno ritirato poi l'emendamento "pur sottolineando la necessità di un ripensamento più generale delle problematiche da essi recati nel corso dell'esame dei successivi articoli". Poi non ne hanno niente.

Cafarelli, in occasione della discussione dell'art. 8, è tornato in commissione presentando emendamenti per "risolvere i problemi attinenti allo stato dei professori associati" (possibilità di farli diventare rettori, presidi, ecc.), e su questo obiettivo ha trovato la convezza anche dei deputati associati delle "opposizioni" (v. "Università Democratica", luglio-agosto 1991, n. 80, pp. 3-11).

Insomma, un gruppo di deputati ha fatto di tutto o quasi per difendere, a loro modo, gli interessi degli associati, e un gruppo più ristretto è arrivato all'assurdo di proporre che la commissione di un corso tenuto da un ricercatore per affidamento o supplenza dovesse essere presieduta da chi quel corso non ha svolto.

E' evidente che ci sono dei professori, specie associati, ancora verdi di bile perché ai ricercatori è stato parzialmente riconosciuto il ruolo docente effettivamente svolto (aggancio e art. 12 della legge degli ordinamenti didattici).

A "ispirare" gli emendamenti anti-ricercatori è stata quell'associazione di associati che da sempre tace su tutte le questioni universitarie meno quelle riguardanti la categoria che vuole rappresentare, in un disperato, corporativo e perdente tentativo di assimilarla a quella "superiore" degli ordinari.

PALERMO

Riportiamo la scheda che ciascun studente straniero che verrà a studiare a Palermo nell'ambito dell'"Erasmus" dovrebbe compilare.

Conoscere i dati anagrafici, l'indirizzo, le allergie, la conoscenza della lingua italiana, va bene. Ma la confessione religiosa?

Non è, tra l'altro, incostituzionale? O forse la costituzione non vale per gli stranieri che vengono a studiare in Italia?

UNIVERSITÀ DI PALERMO PROGRAMMA ERASMUS

Nome.....Cognome.....
Data di nascita.....Sesso.....
Indirizzo.....Città.....
Sigla postale.....Telefono.....

Coordinatore locale dell'ICP.....
Università o College di provenienza.....
Facoltà o Dipartimento.....
Indirizzo.....Telefono.....fax.....

Coordinatore dell'ICP nell'Univ. di Palermo.....
Facoltà o Dipartimento ospitante.....
Preparazione tesi Frequenza corsi , quali.....

Soggiorno a Palermo dalal.....
Sistemazione autonoma Sistemazione tramite università

In caso di emergenza
contattare.....Telefono.....

Allergie no si , quali.....

Confessione religiosa.....

Conoscenza della lingua italiana. Nessuna ...Elementare ...Buona ...Ottima

Interessi.....

Si allegano 4 fotografie.

Firma

Questo numero di

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

è stato inviato ai membri della Commissione Istruzione del Senato, ai membri della Commissione Cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del Cun, ai rettori, ai presidi, ai partiti, ai coordinamenti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che hanno inviato un contributo specifico per ricevere l'agenzia.

Chi desidera ricevere per un anno "Università Democratica" deve inviare uno specifico contributo (almeno 25.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo = Tel. 091 580644 - 6568417 - 6568111 = Fax 091 6568407

UNIVERSITA' DEMOCRATICA è l'unica agenzia che riporta i resoconti parlamentari relativi alla discussione e alla votazione degli articoli delle leggi riguardanti l'università. Questa informazione-documentazione comporta uno sforzo economico aggiuntivo particolarmente gravoso per una iniziativa fondata esclusivamente sui contributi volontari degli operatori universitari. La riproduzione dei resoconti relativi alla discussione e alla votazione degli altri articoli della legge sull'autonomia dipenderà dai contributi che nel frattempo perverranno.

LUNEDI 2 DICEMBRE
1991 a ROMA
ore 10 a Geologia

ASSEMBLEA
NAZIONALE
DEI
RICERCATORI
UNIVERSITARI

L'ASSEMBLEA E' APERTA
A TUTTE LE ALTRE CATEGORIE
(PROFESSORI, ASSISTENTI, LETTORI,
DOTTORANDI, PERSONALE TECNICO E
AMMINISTRATIVO, STUDENTI)

I LAVORI SI SVOLGERANNO
DALLE 10 ALLE 13.30 E DALLE 14.30 alle 18

si prega di riprodurre, affiggere e distribuire questo avviso